

Allegato

RELAZIONE P.A.MO.B.

**VARIANTE DI ADEGUAMENTO
DEL P.R.G. DEL COMUNE DI LONGARE (VI)
AI CONTENUTI DEL PIANO D'AREA MONTI BERICI (P.A.MO.B.)
AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 1 TER DELLA L.R. 11/2004**

RELAZIONE

Il Piano d'Area dei Monti Berici (P.A.MO.B.) è uno strumento urbanistico-territoriale che, approvato D.C.R.V. n. 31 del 09 luglio 2008 ma trae origine da studi ed analisi di riferimento ben più datati (basti pensare che l'adozione era avvenuta già oltre otto anni prima con D.G.R. n. 710 del 10 marzo 2000) e da un quadro legislativo che trovava riferimento principale nella L.R. 61/85.

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Ambito del Piano di Area dei Monti Berici (P.A.MO.B.)

Il Piano di Area dei Monti Berici è relativo a parte del territorio dei Comuni di: Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Vicenza, Villaga, Zovencedo.

Geograficamente confina a nord con la linea ferroviaria Verona-Vicenza-Venezia, ad est costeggia la statale Berica e il canale Bisatto, a sud segue per un tratto lo scolo Liona e l'ex ferrovia Ostiglia, a sud-ovest coincide con la strada comunale Spessa-Bagnolo; ad ovest fiancheggia il corso del fiume Guà e la statale 11 Padana Superiore.

Il piano di area individua nel suo ambito le aree da assoggettare a specifica disciplina.

Considerazioni
<p>Il Confine del Piano d'Area interessa tutto l'ambito ovest del Comune di Longare, è identificato in corrispondenza della provinciale S.P. 20 in località Secula, in sinistra idraulica del fiume Bacchiglione fino all'ansa con manufatto idraulico e canalizzazione.</p> <p>Il confine est del Piano d'Area è identificato in sinistra idraulica del canale Bisatto</p> <p>Il Confine del PAMOB è recepito nel PAT e nel PI</p>

Art. 2 - Elaborati del Piano

Il Piano di Area dei Monti Berici (P.A.MO.B.), esteso al territorio di cui all'art. 1, è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione;
- b) elaborati grafici di progetto:
 - tavola 1 (fogli n. 6) (1:20000) – Sistema floro-faunistico;
 - tavola 2 (fogli n. 19) (1:10000) - Sistema delle fragilità;
 - tavola 3 (fogli n. 19) (1:10000) – Sistema delle valenze storico-ambientali;
 - tavola 4 (fogli n. 6 + Legenda) (1:20000) - Sistema relazionale, della cultura e dell'ospitalità;
- c) Siti con ProgettoNorma;
- d) Siti con Schema Direttore;
- e) Norme di Attuazione, ed in particolare:
 - direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici al presente Piano di Area;
 - prescrizioni e vincoli, che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali;
 - allegati A, B e C che contengono i metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente, selezione specie arbustive ed arboree per progetti di nuove siepi e bande boscate all'interno del Piano di Area, elenco degli edifici soggetti a vincolo monumentale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";
- f) sussidi operativi, contenenti indirizzi relativi a manufatti tipici, tipi di materiali, piste ciclabili, pavimentazioni esterne, parcheggi ed aree di servizio, rive ed argini, sentieri, rampe, muri a secco, elementi di arredo e linee elettriche;
- g) elenco ville, parchi e giardini, eremi, fortificazioni, manufatti di archeologia industriale, manufatti di interesse storico, fontane e grandi alberi.

Considerazioni
/

Art. 3 - Contenuti e natura del P.A.MO.B.

I contenuti del Piano di Area dei Monti Berici sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le norme di cui all'art.2, lettera e):

- a) Sistema floro-faunistico;
- b) Sistema delle fragilità;
- c) Sistema delle valenze storico-ambientali;
- d) Sistema relazionale, della cultura e dell'ospitalità.

Considerazioni
/

TITOLO II - SISTEMA FLORO-FAUNISTICO

Art. 4 - Ambiti di particolare valore vegetazionale

Nella tavola n° 1 “Sistema floro-faunistico” sono indicati gli ambiti di rilevante valenza vegetazionale che sono:

- 1 Valle Bassona
- 2 Valli di S. Agostino
- 3 Monte comunale di Brendola
- 4 Pianura di Brendola
- 5 Boscon di Brendola
- 6 Lago di Fimon
- 7 Covoli di Soghe
- 8 Scogliera calcarea settentrionale
- 9 Scogliera calcarea meridionale
- 10 Monte Molinetto
- 11 Val Liona
- 12 Grumale-Riveselle
- 13 Monte Faeo e Monte Lupia
- 14 Monte della Croce
- 15 Fosso Riello
- 16 Valdorsa-Gogna

Direttive

I Comuni, d'intesa con gli Enti competenti, disciplinano, individuano e dettagliano esattamente la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo, stabiliscono le opportune misure per la salvaguardia delle specie floristiche e vegetazionali presenti in sito e regolamentano la raccolta di quelle utilizzate a fini officinali.

Individuano e tabellano i sentieri di attraversamento tramite i quali permettere la fruizione del contesto vegetazionale.

Gli enti competenti, previa verifica delle specie presenti, si attivano per la verifica del mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat di rilevante valenza floristica e vegetazionale nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE secondo le indicazioni del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357.

Prescrizioni e Vincoli

Sono vietati gli interventi che possono compromettere la conservazione ovvero provocare il degrado dei seguenti ambiti vegetazionali e specie di particolare pregio floristico:

- Valle Bassona, lembi di quercu-carpineto collinare;
- Valli di S. Agostino, le cenosi erbacee igrofile e le emergenze floristiche, quali *Viola elatior*, *Thelypteris palustris*, *Utricularia australis*;
- Monte comunale di Brendola, gli elementi floristici dei prati aridi (*Xerobrometi*);
- Pianura di Brendola, elementi di flora igrofila ed acquatica (*Hottonia palustris*, *Utricularia australis*);
- Boscon di Brendola, i prati aridi (*Xerobrometi*), gli ambienti rupestri con “covoli”, il bosco di forra nel quale cresce la *Saxifraga berica*;
- Lago di Fimon, il canneto e la rara flora acquatica (*Ludwigia palustris*, *Rumex hydrolapathum*, *Utricularia australis*);

- Covoli di Soghe, il sistema dei covoli con presenza di *Saxifraga berica*;
- Scogliera calcarea settentrionale, la *Saxifraga berica*, *Muscari botryoides* subsp. *Longifolium*, *Athamanta turbith*, *Asplenium lepidum*;
- Scogliera calcarea meridionale, i prati aridi con interessante flora mediterranea (*Xerobrometi*) e rupestre;
- Monte Molinetto, i prati aridi (*Xerobrometi*);
- Val Liona, la variegata flora acquatica (*Senecio paludosus*, *Utricularia australis*, *Thelypteris palustris*, *Najas minor*);
- Grumale-Riveselle, i *Xerobrometi* cacuminali;
- Fosso Riello, la ricca flora acquatica (*Hottonia palustris*, *Utricularia australis*, *Leucojum aestivum*), e gli esemplari di Farnia (*Quercus robur*);
- Valdorsa-Gogna, la flora palustre (*Alium angulosum*, *Hottonia palustris*, *Senecio paludosus*, *Leucojum aestivum*), il lembo ancora integro di quercu-carpineto.

Considerazioni

L'ambito n° 8 "Scogliera calcarea settentrionale" è l'unico a ricadere parzialmente nell'ambito comunale. La delimitazione topografica è stata precisata in sede di redazione del PAT e viene confermata nel PI. L'area è compresa nel SIC indicato dal PAT e dal PI

Art. 5 - Areali faunistici

Nella tavola n° 1 - scala 1:20000 - “Sistema floro-faunistico” sono indicati i diversi areali faunistici delle specie più significative ed importanti, per i quali sono previste opportune misure di salvaguardia.

Direttive

I Comuni e/o gli Enti competenti individuano esattamente la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo e stabiliscono le opportune misure di salvaguardia.

I Comuni individuano le azioni che consentono di aumentare il grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, secondo i seguenti principi:

- a diversificazione ambientale dell’habitat, al fine di ottenere un elevato numero di micro habitat (la palude, lo stagno, le acque correnti di risorgiva, i fossati, il bosco igrofilo, le siepi riparie, etc.),
- b miglioramento del grado di salute delle acque anche incentivando quei processi (fitodepurazioni) tali da aumentare l’assorbimento da parte delle piante dei nutrienti che incrementano il grado di inquinamento;
- c ripopolamento della fauna, attraverso l’incremento delle specie presenti e la reimmissione di quelle autoctone già esistenti in passato nell’area;
- d incremento della avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con l’istallazione di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie. Vanno incentivate le possibilità riproduttive progettando ed allestendo siti adatti alla nidificazione;
- e sostegno al falco pellegrino con la costruzione di appositi siti adatti per la sua riproduzione;
- f salvaguardia delle zoocenosi da alterazioni antropiche.

Prescrizioni e vincoli

E’ vietata nei siti di nidificazione, nel periodo della riproduzione, che decorre dall’inizio del mese di febbraio alla fine del mese di giugno la potatura e lo sfalcio, salvo casi di particolare necessità gestionale e urgenza.

Per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate, la manutenzione delle siepi deve effettuarsi, preferibilmente, nei mesi invernali.

E’ vietata nei siti di nidificazione, nel periodo della riproduzione, che decorre dall’inizio del mese di febbraio alla fine del mese di giugno, l’introduzione di cani, anche al guinzaglio, mentre è consentita la loro presenza all’interno dell’area di pertinenza degli edifici esistenti.

Vanno tutelate le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell’habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti indicate specificatamente dal piano di area.

Vanno salvaguardate, da qualsiasi alterazione antropica, le cenosi presenti lungo i corsi d’acqua, nelle zone boscate e umide.

Vanno tutelate, ove presenti, le arene, i punti di canto e di riproduzione da attraversamenti e passaggi, sorgenti di rumore di origine antropica, e da alterazioni e manomissioni del suolo e della flora.

Va opportunamente regolamentata, anche mediante apposita segnaletica, la percorribilità di percorsi e sentieri, al fine di inibire l’abbandono del tracciato, prevedendo anche, ove necessario, la eventuale chiusura di questi nei periodi della riproduzione.

E’ fatto divieto di introdurre o di favorire la penetrazione di specie selvatiche non autoctone.

Sono fatti salvi gli interventi previsti dal presente Piano di Area nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti limitatamente al sistema insediativo e ai servizi.

Considerazioni

Il PAMOB indica ricadere nell'ambito comunale di Longare gli areali del Falco pellegrino, della Cannaiola verdognola, del Martin Pescatore, del Tarabussino.
Il PI ha recepito gli areali del PAMOB.

Art. 6 - Corridoio faunistico

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, e/o gli Enti competenti individuano esattamente la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo e stabiliscono le opportune misure di salvaguardia.

I Comuni e/o gli Enti competenti, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale, sulla base delle indicazioni riportate dal piano di area relativamente ai singoli areali faunistici, provvedono ad attivare misure atte a facilitare il passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo fonti di disturbo acustico e visivo.

I Comuni dispongono la mappatura e la tabellazione dei siti di attraversamento e l'eventuale allestimento di idonee strutture per l'osservazione del passo degli animali.

Prescrizioni e vincoli

Nei corridoi faunistici, è vietata l'asportazione della flora e delle specie erbacee ed arboree che servono da alimentazione per gli animali.

Considerazioni
<p>Il PAMOB indica ricadere nell'ambito comunale di Longare gli areali del Falco pellegrino, della Cannaiola verdognola, del Martin Pescatore, del Tarabussino. Il PI ha recepito gli areali del PAMOB.</p>

Art. 7 - Punti di osservazione faunistica

Nella tavola n° 1 sono indicati i punti di osservazione faunistica.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, e/o gli Enti competenti individuano esattamente la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo e stabiliscono le opportune misure di salvaguardia.

Sulla base delle indicazioni riportate dal presente piano di area relative agli areali faunistici i Comuni, d'intesa con gli Enti interessati alla protezione e allo studio della fauna, provvedono ad attrezzare i punti di osservazione della fauna individuati dal presente piano ed eventualmente anche altri ritenuti necessari.

Prescrizioni e vincoli

Le attrezzature inerenti i punti di osservazione devono essere di tipo amovibile, realizzate con materiali tradizionali e con criteri costruttivi che ne consentano un corretto inserimento ambientale e non arrechino disturbo alla fauna.

Considerazioni
<p>Il PAMOB identifica nell'ambito comunale di Longare punti di osservazione faunistica: uno collocato sopra il Centro Storico di Costozza, l'altro nell'ansa del Bacchiglione. Il PI individua i con visivi.</p>

TITOLO III - SISTEMA DELLE FRAGILITA'

Art. 8 - Aree vincolate ai sensi di specifiche disposizioni di legge

Nella tavola n° 2, "Sistema delle fragilità", sono individuate le aree assoggettate a vincolo paesistico e a vincolo monumentale e archeologico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", a vincolo militare ai sensi della legge 898/76.

Le perimetrazioni riportate sono da considerarsi ricognitive della situazione esistente.

Direttive

I comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, individuano l'esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui alla legge 898/76 e al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", che insistono sul proprio territorio.

Considerazioni
I vincoli sono indicati nel PAT e nel PI

Art. 9 - Area esondabile

Nella tavola n° 2, “Sistema delle fragilità”, sono indicate le zone ove è presente il rischio di fenomeni di esondazione o con presenza di barriere antropiche che impediscono il libero deflusso delle acque.

Direttive

I Comuni e/o gli enti competenti, dettano norme specifiche per programmare gli interventi necessari a rimuovere le situazioni di fatto che impediscono la totale sicurezza idraulica del territorio e il regolare deflusso delle acque, e per evitare, o quanto meno limitare, gli effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità e avversità atmosferiche.

Prescrizioni e vincoli

Non è consentita l’apertura di nuove discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

Sono vietati gli interventi che aggravano il fenomeno di dissesto e instabilità delle aree esondabili, come la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di guardia ai margini delle infrastrutture.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 236/88, nelle L. 183/89, L. 493/94, L.36/96, L. 267/98, nel D.L. 152/99, e L.365/2000 e quanto previsto dal progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione adottato con deliberazione n.2 del 3 marzo 2004.

Nelle aree riconosciute a forte rischio di esondazione sono vietati nuovi insediamenti nei quali sia prevista la permanenza stabile dell’uomo; sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Sono consentite tutte le misure di mitigazione dell’impatto idraulico prescritte dalle valutazioni di compatibilità idraulica e dai pareri dell’ufficio regionale del Genio Civile di cui alla D.G.R.V. n. 1322 del 10.05.2006.

Considerazioni

Recepimento indicazioni della Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e del PI e dei pareri degli enti competenti (Genio Civile e Consorzi)

Art. 10 - Zone di Frana

Nella tavola n° 2, “Sistema delle fragilità”, sono individuate le zone geologicamente instabili in quanto soggette a fenomeni franosi.

Direttive

I comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, e/o gli enti competenti prevedono un programma organico di difesa del suolo che comprenda interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti e al consolidamento e alla bonifica delle aree interessate da fenomeni di frana.

I comuni stabiliscono, inoltre, nelle aree poste nelle vicinanze delle zone di cui al presente articolo, in quanto possono essere interessate da eventi di pericolo o di danno causato da movimenti franosi dei terreni, specifiche normative e limitazioni d’uso del territorio, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture.

Prescrizioni e vincoli

Nelle aree soggette a fenomeni franosi è vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia. In tali zone sono fatte salve le operazioni relative alla difesa e al consolidamento del suolo e del sottosuolo, da attuarsi preferibilmente mediante tecniche di bioingegneria naturalistica.

Gli edifici e infrastrutture esistenti possono essere confermati nell’uso e soggetti a interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, se dotati di idonee difese atte a prevenire i danni conseguenti alla loro localizzazione.

E’ vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del “taglio saltuario”, nonché demolire eventuali strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità.

Le eventuali opere di trasformazione dell’assetto colturale in atto sono autorizzate dalla Direzione Regionale per le Foreste e dal Genio Civile che possono imporre particolari prescrizioni finalizzate a conseguire le necessarie finalità di tutela.

Non è consentita l’infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell’energia elettrica e per telecomunicazioni, salvo opportune opere di consolidamento.

I tratti di sentieri eventualmente esistenti devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla L.R. 18 dicembre 1986, n° 52, e devono essere segnalati mediante la tabellazione in sito; è comunque vietata l’apertura di nuovi sentieri.

Sono vietate aperture di cave a cielo aperto, miniere o altre forme di interventi di trasformazione del territorio, se non finalizzati alla sua ricomposizione a seguito di fenomeni franosi.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 236/88, nelle L. 183/89, L. 493/94, L.36/96, L. 267/98, nel D.L. 152/99, e L.365/2000 e quanto previsto dal progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione adottato con deliberazione n.2 del 3 marzo 2004.

Considerazioni
Le perimetrazioni ed individuazioni del Piano d'Area sono state puntualmente verificate in sede di PAT mediante le analisi geologiche e la ricognizione dei fenomeni di dissesto (frana) e aree con possibilità di caduta massi.

Art. 11 - Zona carsica

Nella tavola n° 2, “Sistema delle fragilità”, sono individuate le zone geologicamente instabili in quanto caratterizzate da fenomeni di carsismo.

Direttive

I comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, predispongono adeguate misure per la prevenzione e la messa in sicurezza dal rischio di dissesto geologico delle zone di cui al presente articolo, definendo anche gli eventuali interventi correttivi necessari e i limiti entro i quali contenere l'intervento antropico al fine di non produrre alterazioni irreversibili.

Individuano, inoltre, le aree per le quali, sulla base di condizioni di fatto esistenti e di risultati di studi preliminari, eventuali opere di trasformazione urbanistica ed edilizia possano configurare situazioni di instabilità.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione totale e di sostituzione edilizia possono essere realizzati previa indagine geologica e geotecnica che valuti in particolare la collocazione dell'opera rispetto agli aspetti carsici dell'area, il tipo di scarico più adatto alla situazione locale e le modalità dei movimenti di terra.

I movimenti di terra di rilevante dimensione sono autorizzati:

- dal Servizio Forestale Regionale, ai sensi della L.R. 52/78 e successive modifiche e delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, anche se legati a sistemazioni agrarie. Sono comunque ammessi gli interventi di miglioramento fondiario fino a una profondità di 50 cm su terreni con pendenza media inferiore al 50%;
- dal comune nel caso di interventi edilizi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4 settembre 1994 n. 58. La relativa domanda deve essere accompagnata dal progetto e dalla relazione geologica e geotecnica con riferimento alle analisi di cui al D.M. 11 marzo 1998, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

Sono comunque consentiti tutti gli interventi di coltivazione e miglioramento dei boschi funzionali alla difesa del suolo, da realizzarsi mediante modalità e tecniche proprie della bioingegneria naturalistica.

Considerazioni
Nel territorio di Longare non compaiono zone di carsismo elevato identificate dal PAMOB. Le analisi geologiche del PAT hanno evidenziato la presenza di ampie zone di territorio con fenomeni di carsismo individuate negli elaborati.

Art. 12 - Dolina

Nella tavola n° 2, “Sistema delle fragilità”, sono indicate le aree interessate dalla presenza di doline.

Direttive

I comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano le individuazioni riportate negli elaborati grafici del piano di area e –motivatamente le rettificano e definiscono puntualmente opportune misure al fine di tutelare le doline presenti sul territorio, individuando anche un’adeguata area di rispetto a tutela delle stesse, preservano i siti individuati dal pericolo di inquinamento e alterazione morfologica e promuovono il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat presenti, eliminando possibili fattori di degrado e le interferenze antropiche non compatibili

Prescrizioni e vincoli

All’interno delle doline sono vietati movimenti rilevanti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, fatti salvi i soli interventi di migliore gestione dell’ambiente o legati ad attività di studi e ricerca scientifica e all’esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili.

Per quanto riguarda le attività di cava e miniera, si applica quanto disposto dal’art. 13.

E’ vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi nella fascia di almeno 10 mt. dal bordo esterno delle doline.

Considerazioni
Le perimetrazioni ed individuazioni del Piano d'Area sono state puntualmente verificate in sede di PAT mediante le analisi geologiche e la ricognizione dei fenomeni di sprofondamento carsico (doline).

Art. 13 - Miniera, cava a cielo aperto e cava in galleria

Nella tavola n° 2 “Sistema delle fragilità” sono indicate le miniere, le cave a cielo aperto e le cave in galleria.

Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n° 44.

Direttive

Per le cave dismesse la Provincia e i Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici e nella revisione di quelli vigenti in adeguamento al piano di area, provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati e finalizzano il recupero delle cave ad usi compatibili con l’ambiente, il paesaggio circostante e la difesa dalle piene, con riferimento in particolare al Titolo V, “Aree di cave abbandonate o dismesse”, della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44.

La Provincia e i Comuni promuovono tutti gli interventi finalizzati alla valorizzazione e per la riqualificazione paesistico-ambientale delle cave dismesse o senili, anche mediante l’utilizzo di materiali idonei sotto il profilo ambientale ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Prescrizioni e vincoli

Non è consentita l’apertura di cave e miniere a cielo aperto nelle seguenti aree:

1. aree di rilevante interesse paesistico– ambientale, di cui all’art. 21 delle presenti norme;
2. icone di paesaggio e giardini tematici, di cui all’art. 22 delle presenti norme;
3. aree di pertinenza dei complessi storico – monumentali già vincolate ai sensi della ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089;
4. aree soggette a frana, di cui all’art. 10 ad esclusione degli interventi necessari alla ricomposizione in seguito a fenomeni franosi.

Sono fatte salve le attività estrattive in atto.

I bacini di laminazione possono essere realizzati in cave dismesse, fatto salvo il parere delle autorità competenti.

E’ fatto salvo quanto previsto dai progetti-norma e dagli schemi-direttori inseriti nel presente piano.

Nelle cave in galleria è vietato il deposito di rifiuti e materiale inerte ad eccezione di quello di risulta delle attività estrattive, nel rispetto della vigente legislazione di settore.

Considerazioni
Le perimetrazioni ed individuazioni del Piano d'Area sono state individuate in sede di PAT mediante la ricognizione delle attività di cava autorizzate.

Art. 14 - Grotta e cavità carsica

Nella tavola n° 2, “Sistema delle fragilità”, sono indicate le grotte e le cavità carsiche presenti sul territorio.

Direttive

I comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano le indicazioni riportate negli elaborati grafici del piano di area, con riferimento in particolare al “Catasto delle aree carsiche e delle grotte della Regione Veneto” di cui alla D.G.R. del 27 febbraio 1987, n° 838, pubblicato dalla Regione Veneto, e prevedono opportune misure al fine di preservare

i siti individuati dal pericolo di inquinamento e alterazione morfologica o di promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat presenti, eliminando possibili fattori di degrado e le interferenze antropiche non compatibili, con particolare considerazione per il sistema idrologico presente derivante dalla diffusione del fenomeno carsico nell’area berica.

Prescrizioni e vincoli

Negli ambiti di cui al presente articolo sono vietati: l’occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi, l’alterazione morfologica interna ed esterna, la discarica e l’abbandono di rifiuti, l’asportazione di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche.

In detti ambiti sono consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, su parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 4:

- la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale;
- la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio;
- l’utilizzo delle grotte e cavità carsiche a fini scientifici, speleologici e culturali.

In corrispondenza delle grotte, nonché nella fascia di almeno 10 metri dal loro bordo esterno, è altresì vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi.

Considerazioni
Le perimetrazioni ed individuazioni del PAMOB sono state individuate in sede di PAT mediante la ricognizione delle grotte e delle cavità carsiche.

Art. 15 - Sorgente e sorgente termominerale

Nella tavola n° 2, “Sistema delle fragilità”, sono indicate le sorgenti e le sorgenti termominerali, che erogano acqua con temperature comprese tra i 20° e i 30° C.

Direttive

I comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano le indicazioni riportate negli elaborati grafici di progetto, e prevedono opportune misure di valorizzazione e tutela delle risorse idriche esistenti, atte a evitare l’inquinamento delle acque e dei terreni circostanti.

I Comuni, d’intesa con gli enti competenti e i Consorzi di Bonifica, provvedono in particolare a:

1. orientare la gestione dei corpi idrici al fine di tutelare il patrimonio idrico presente, conciliandola con le esigenze di uso irriguo, potabile o produttivo e con gli aspetti naturalistici e di igiene pubblica;
2. predisporre interventi volti al ripristino della qualità dell’acqua e dell’integrità ambientale e morfologica dell’ambito in cui si trovano;
3. individuare un adeguato ambito, circostante le sorgenti, a salvaguardia delle stesse, ove inibire l’insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali di scarto, l’accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati gli interventi di trasformazione del territorio e quelli di bonifica in un raggio non inferiore a 10 metri dal punto di testa della sorgente e non inferiore a 50 metri dal punto di testa della sorgente termominerale.

Sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti purchè sia garantito l’allontanamento dei reflui con collegamento alla rete fognaria generale o altra struttura con analoga funzione.

Nella fascia di almeno 50 metri dal punto di testa delle sorgenti è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi.

E’ comunque vietato ogni intervento che metta in pericolo la qualità delle acque e l’integrità del sito.

Sono consentite le attività di studio e ricerca scientifica.

E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31 delle presenti norme relativo al “bagno termale”.

Per i pozzi e sorgenti ad uso acquadottistico valgono i vincoli posti dal DPR 24 maggio 1988, n° 236, artt. 5 e 6; viene garantita comunque una fascia inedificabile di 10 mt. dal pozzo o sorgente.

Considerazioni
TEMA non presente nel Comune di Longare

Art. 16 - Scaranto perenne e saltuario

Nella tavola n° 2, “Sistema delle fragilità”, sono individuati gli scaranti, perenni e saltuari, conseguenza della normale erosione idrica che spesso ha dato luogo alla formazione di incisioni concentrate, dette appunto scaranti, i quali costituiscono ambienti particolari tipici dell’area berica.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, provvedono alla tutela, valorizzazione e riqualificazione paesistico-ambientale del sistema degli scaranti. A tal fine prevedono opportune misure finalizzate al mantenimento dell’originario ambiente presente o al ripristino degli equilibri naturali alterati e alla riqualificazione degli habitat vegetazionali, eliminando i fattori di degrado e le interferenze antropiche non compatibili.

Disciplinano, inoltre, le aree limitrofe agli ambienti di cui al presente articolo, evitando l’insediamento o la permanenza di attività tali da compromettere o aggravare gli equilibri naturali presenti.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati: la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti e il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali di scarto, l’accumulo di merci che possano produrre deversamenti inquinanti, lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi, l’alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d’acqua.

E’ ammesso lo sversamento dei reflui da impianti di depurazione già autorizzati.

Sono consentite le opere di difesa e protezione, da realizzarsi mediante metodi e tecniche proprie della bioingegneria naturalistica.

La realizzazione di nuove strade veicolari deve essere limitata ai casi di effettiva necessità a servizio degli insediamenti nei limiti di cui alle presenti norme, curandone l’inserimento ambientale e utilizzando metodi e tecniche coerenti con le finalità di tutela e di riqualificazione paesistico-ambientale.

Sono vietate forme di canalizzazione dell’alveo tali da ostacolare la spontanea divagazione delle acque, fatte salve le esigenze di sicurezza, di cui al comma precedente.

Sono comunque vietati gli interventi che alterano il sistema ambientale presente, caratterizzato da acque limpide, bosco mesofilo e sottobosco ricco di specie igrofile.

Nei solchi che caratterizzano gli scaranti è vietata la pratica del motocross.

Considerazioni
Le perimetrazioni ed individuazioni del Piano d'Area sono state individuate in sede di PAT mediante la ricognizione dell'idrografia superficiale.

Art. 17 - Fascia di inquinamento acustico

Nella tavola n° 2, “Sistema delle fragilità”, sono indicate le fasce soggette a inquinamento acustico, per la presenza di viabilità ad alto scorrimento, autostrada, ferrovia.

Direttive

I Comuni, d’intesa con le autorità competenti, provvedono, ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, ad indicare le operazioni più idonee a proteggere efficacemente la popolazione dall’inquinamento acustico.

Provvedono, inoltre, a integrare i regolamenti edilizi allo scopo di recepire i disposti della legge 26 ottobre 1995, n° 447 e adottano appositi Piani di Risanamento secondo i disposti di cui all’art. 7 della predetta legge.

Considerazioni

TEMA non presente nel Comune di Longare

Art. 18 - Corridoio di energia

Nella tavola n° 2, “Sistema delle fragilità”, sono individuati dei tracciati di infrastrutture aeree per il trasporto dell’energia elettrica, per i quali si rimanda al D.M. 25 Giugno 1999 “Determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale”.

Direttive

I comuni, d’intesa con le autorità competenti, ~~gli~~ Enti e/o le Società concessionarie, verificano i tracciati riportati negli elaborati grafici del piano di area in rapporto alle diverse situazioni ambientali o insediative ove ricadono, al fine anche di stabilire eventuali operazioni necessarie per evitare situazioni di rischio per la popolazione, nonché provvedono ai sensi della L.R. 30 giugno 1993, n° 27 e della L.R. 22 ottobre 1999, n° 48.

Gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi elettrodotti, da realizzarsi preferibilmente interrati o comunque con le modalità di minor impatto possibile, valutano il riuso dei tracciati e/o dei tralicci esistenti prevedendo anche la demolizione di quelli non idonei e il ripristino dei luoghi.

Nelle aree soggette a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, nelle “aree di rilevante interesse paesistico – ambientale” e nelle “icone di paesaggio e giardini tematici”, le linee elettriche devono essere di massima interrate.

Considerazioni
TEMA cartografato dal PAMOB nel Comune di Longare a ridosso del Capoluogo I vincoli degli elettrodotti sono riportati nel PAT e nel PI

Art. 19 - Discarica e trattamento rifiuti

Nella tavola 2, “Sistema delle fragilità”, sono individuate le discariche.

Nei siti adibiti a discariche le autorità competenti provvedono al controllo e monitoraggio della qualità dei suoli e dell’acqua al fine di verificare lo stato di inquinamento dei luoghi e prevedere le eventuali conseguenti azioni secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia.

Considerazioni
TEMA non presente nel Comune di Longare

TITOLO IV - SISTEMA DELLE VALENZE STORICO-AMBIENTALI

CAPO I - SISTEMA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO – AMBIENTALE

Art. 20 - Area naturalistico-archeologica dei Monti Berici

Il piano di area individua nella tavola n. 3 l’ambito territoriale per la valorizzazione naturalistica-archeologica dei Monti Berici.

I Comuni, in sede di variante degli strumenti urbanistici, possono motivatamente modificare, su scala di maggior dettaglio, il perimetro dell'Area naturalistica-archeologica dei Monti Berici.

Prescrizioni e vincoli

E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi;

E' vietata l'apertura di nuove cave a cielo aperto e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse;

Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, mineralogiche ed archeologiche;

E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alla biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;

E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici e per le telecomunicazioni ivi collocati;

E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti;

Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici;

Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione, e la manutenzione ordinaria e lo sfalcio delle erbe acquatiche presenti che possono ostacolare il deflusso dell'acqua la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, etc. nonché per l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati;

Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi della legislazione regionale vigente per le zone agricole nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo;

Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici, anche in contiguità con l'esistente, e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi della legislazione regionale vigente per le zone agricole, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo;

Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne,

La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/74 e successive modificazioni;

Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse;

E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale;

Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale;

Sono fatti salvi, limitatamente al completamento dei nuclei abitati esistenti, i contenuti degli strumenti urbanistici vigenti relativamente alle previsioni residenziali, produttive, e dei servizi;

Nelle zone archeologiche insistenti nel comune di Arcugnano, località Fimon-Capitello, località Fimon-Fondo Tomellero, località Fimon-Le Fratte, località Fimon-Casarotto, località Fimon-Pianezze, nel comune di Barbarano, località Monte Tondo, nel comune di Longare, località Castellon del Monte Brosimo, nel comune di Villaga località Monte Tondo, individuate nel documento “Le zone archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazioni ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 e 8 agosto 1985, n° 431”, devono essere mantenute le scoline esistenti. L’introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni fondiari e movimenti di terra, si effettuano previo parere delle Soprintendenze competenti.

Considerazioni
Le Prescrizioni e i Vincoli, sono in parte già indicate nelle NT del PI. Nel PI “Ambito per istituire parchi di interesse archeologico” (art. 27 e 34 del PTRC).

Art. 21 - Aree di rilevante interesse paesistico-ambientale

Il piano di area individua nella tavola n.3 le aree di rilevante interesse paesistico-ambientale, caratterizzate da particolari valenze ambientali o naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti agricoli di valore testimoniale.

Direttive

Le aree di rilevante interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi ai sensi della normativa vigente; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle Direttive CEE relative ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale, con particolare richiamo, al Piano di Sviluppo Rurale del Veneto di cui al Reg. CE n. 1257/99.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano:

- a identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso degli elementi costituenti elementi significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, etc.);
- b riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide, e simili) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario;
- c tutelano le sistemazioni idraulico - agrarie di collina e incentivano le fasce boscate o prative specie lungo i corsi d'acqua al fine di contenere l'apporto di prodotti chimici residui della produzione agricola;
- d favoriscono la tutela e/o il ripristino delle piantate di viti con palificazione in legno; individuano e salvaguardano, altresì, i grandi alberi isolati comunque localizzati nel territorio;
- e al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico-culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi a collegamento delle emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- f definiscono le tipologie, le caratteristiche ed i materiali delle insegne ed i cartelli indicatori consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale;
- g riconoscono e tutelano convenientemente la presenza delle aziende agricole vitali che promuovono un utilizzo dell'ambiente rurale coerente con i criteri generali riportati nel presente Piano di Area;
- h promuovono d'intesa con le rappresentanze di categoria, in particolare dei produttori agricoli la riconversione delle produzioni agricole eccedentarie e non economicamente vantaggiose a favore della messa a dimora di boschi produttivi ed incentivano le produzioni agricole biologiche e biodinamiche e favoriscono gli interventi necessari per la valorizzazione delle aree di cui al presente articolo;
- i prevedono, in fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento, nuovi interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento ed incremento di quinte arboree - arbustive;
- j riclassificano, se necessario, parte delle zone agricole per favorire l'utilizzo delle aree ad agricoltura ecocompatibile seguendo di massima i metodi di cui all'Allegato A alle presenti norme;
- k predispongono un apposito "Piano del colore" per gli edifici sia storici che di più recente edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo.

La Provincia, sentiti i Comuni, può motivatamente modificare con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il perimetro delle aree di cui al presente articolo.

Il Comune di Villaga predispone, un apposito piano per il riordino funzionale della Piana di Pozzolo al fine di riqualificare un sistema paesistico-ambientale tra i più significativi dei Monti Berici. In particolare:

- a indica soluzioni per valorizzare il sistema “carsico” delle acque e dei covoli di S. Donato, nonchè del contesto boscato circostante;
- b predispone criteri per il recupero e ricomposizione della miniera di argilla bentonitica dismessa;
- c formula ipotesi di valorizzazione compatibile con le qualità ambientali dei luoghi anche promuovendo la coltivazione, lavorazione e degustazione dei prodotti tipici locali (raperonzolo);
- d detta indirizzi per eliminare gli elementi detrattori la qualità del paesaggio.

Il Comune di Arcugnano, in sede di adeguamento al presente piano, può prevedere l'utilizzo di modeste superfici per il riordino funzionale e compositivo dell'area produttiva di S. Agostino, purchè finitime alla stessa e l'intervento sia finalizzato a migliorare complessivamente la qualità

Prescrizioni e Vincoli

Nelle aree di cui al presente articolo è vietata:

1. l'installazione di palloni presso statici;
2. la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze igieniche o funzionali;
3. la realizzazione di rilevanti movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente. E' fatta salva la coltivazione dei terreni, la piantagione di nuovi vigneti, con i movimenti di terra necessari ad essi collegati, ivi compresa la formazione di terrazzamenti, tutte le pratiche colturali da sempre praticate con cambio di colture da seminativo a vigneto, a oliveto o altre piantumazioni privilegiando comunque le produzioni agricole tipiche locali, biologiche e biodinamiche.
4. l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave e miniere inattive da oltre un anno, ad eccezione delle cave in sotterraneo sfruttanti la pietra di Vicenza sono fatte salve le attività estrattive in atto;
5. la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, qualora non sia di tipo infestante o nociva e comunque non di rilevante interesse floristico, e delle singolarità geologiche e mineralogiche

Per gli edifici di valore storico - testimoniale e sui manufatti esistenti nelle aree finitime, sono altresì vietati:

- gli intonaci non a base di calce;
- i rivestimenti plastici alle murature esterne;
- i serramenti, compresi i doppi vetri installati a filo esterno delle murature perimetrali;
- sono vietati portoncini in alluminio anodizzato;
- i coperture, anche a sbalzo, delle aperture (ingressi e finestre);
- le tapparelle;
- le falde sfalsate;

Inoltre, per i suddetti edifici di valore storico - testimoniale e per i manufatti esistenti nelle aree finitime:

- le ringhiere dei poggioli o delle porte finestre devono essere in ferro o in pietra, con disegno semplice e possibilmente tradizionale;
- il manto di copertur deve essere realizzato in coppi di tipo tradizionale;
- le grondaie devono essere con profilo tondo;
- i comignoli devono essere realizzati con disegno tradizionale;
- recinzioni: per la delimitazione di aree rurali si utilizzano siepi e/o pali in legno, o reti metalliche senza zoccolatura, con siepe di mascheramento costituita da specie autoctone.

Nelle zone agricole si applica la normativa regionale vigente con i seguenti limiti:

a) Le nuove costruzioni residenziali sono consentite esclusivamente nelle sottozone classificate E3 dal piano regolatore general vigente alla data di approvazione del presente piano di area;

b) per le nuove strutture agricole produttive in funzione della dimensione del fondo di pertinenza con il seguente rapporto di copertura:

- Sup. fondo < 3 ha: 2,5% con max 400 mq
- Sup. fondo 3- 10 ha: 2,0% con max 1000 mq
- Sup. fondo >10 ha: 1,5% con max 1500 mq

c) per gli ampliamenti delle strutture agricolo-produttive in funzione della dimensione del fondo di pertinenza con il seguente rapporto di copertura:

- Sup. fondo < 3 ha: 2,5%
- Sup. fondo 3-10 ha: 2,0%
- Sup. fondo >10 ha: 1,5%

d) per il recupero residenziale delle strutture agricolo-produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola: 1/3 della superficie coperta, ovvero per intero, qualora la quota di 1/3 sia inferiore a 200 mq., da realizzare in adiacenza ai nuclei abitati individuati dagli strumenti urbanistici;

e) le nuove strutture produttive agricole devono essere collocate ad una distanza non superiore a 50 metri dal complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e costituiti da residenze e strutture produttive agricole in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m 100 nelle zone di pianura e m 200 nelle zone di collina.

Sono confermati, qualora vigenti, gli interventi di attuazione della L.R. 11/87 per le attività produttive esistenti.

Sono consentiti gli interventi relativi all'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti secondo le modalità indicate nella D.G.R. n.497 del 18.02.2005.

Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete.

Sono ammesse le operazioni di manutenzione e ammodernamento degli impianti di depurazione delle acque nonché della rete dei sottoservizi con la possibilità di ubicare in adiacenza agli stessi impianti per la telefonia.

Sono consentiti interventi eco-tecnologici per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque che versano nei principali corsi d'acqua nonché l'installazione di impianti di depurazione per lo smaltimento dei reflui civili ed industriali.

Le piste ciclabili previste all'interno delle aree di cui sopra, sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30/12/1991, n° 39.

Nelle aree con i numeri 13 e 14 nella tavola 3, sono consentiti idonei spazi ad uso ricreativo, da realizzarsi con strutture amovibili.

Vale quanto specificato nei progetti norma, schemi direttori e comunque quanto previsto dal presente piano di area

Sono consentite tutte le misure di mitigazione dell'impatto idraulico prescritte dalle valutazioni di compatibilità idraulica e dai pareri dell'ufficio regionale del Genio Civile di cui alla D.G.R.V. n. 1322 del 10.05.2006.

In località Villa del Ferro è consentita la previsione di un tracciato viario a valle della stessa in modo da razionalizzare la viabilità esistente e tutelare il Borgo "Villa del Ferro".

Nell'area di proprietà comunale in località Palù ed in prossimità delle due aziende agricole denominate "Pedrina" e "Pedrina – Bellini", individuate nel Piano di Area come Aziende agricole a elevata specializzazione, è consentita la realizzazione di un manufatto rurale ai sensi della vigente legislazione in materia ai fini di meglio valorizzare le vocazione dell'area anche da un punto di vista culturale, nel rispetto delle tipologie e caratteristiche dell'ambiente circostante.

Nell'ambito di territorio della Val Liona ricadente sotto il comune di Orgiano, considerata l'elevata specializzazione delle aziende agricole presenti, è consentita, per comprovate esigenze, la realizzazione di strutture agricole produttive secondo le modalità di cui agli artt. 43-44-45 della L.R. 11/04 ai fini di consentire un'adeguata conduzione dei fondi e di meglio valorizzare la vocazione dell'area anche da un punto di vista culturale, nel rispetto delle tipologie e caratteristiche dell'ambiente circostante. Al Comune di Orgiano è consentita la realizzazione di un manufatto rurale per la conduzione dei campi comunali denominati "Palù" e/o per finalità didattico/culturali.

Considerazioni

Il PI riprende le perimetrazioni e la disciplina:

- 12 Golfi del Bacchiglione
- 13 Quadro di Monte Clementi

La normativa riferita alle zone agricole del PI è riferita al Titolo V della L.R. 11/04.

Piano del colore → PI art. 46 "uso del colore"

Art. 22 - Icone di paesaggio e giardini tematici

Il piano di area individua nella tavola n.3 le Icone di paesaggio e giardini tematici che sono zone o ambiti di elevato valore paesaggistico o architettonico-monumentale.

Per il corridoio insediativo afferente la S. P. n. 8 Berica Euganea in località Belvedere, sono ammessi gli interventi per il riordino urbanistico finalizzato al miglioramento del sistema insediativo e della qualità ambientale dei luoghi.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, al fine di tutelare e salvaguardare l'integrità e i caratteri insediativi delle Icone di paesaggio e giardini tematici formulano adeguati indirizzi per valorizzarne gli elementi peculiari che costituiscono fattori identificativi del luogo. In particolare:

- rilevano gli elementi storico-monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare;
- indicano le destinazioni funzionali di spazi e luoghi presenti all'interno dell'icona;
- organizzano la viabilità alle diverse scale e le aree di sosta e di belvedere;
- indicano gli interventi necessari per migliorare la qualità ambientale delle aree e dei manufatti interessati, anche prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi detrattori.
- predispongono un apposito "Piano del colore" per gli edifici sia storici che di più recente edificazione.

I Comuni, sentita la Provincia, possono motivatamente modificare, in ampliamento, il perimetro delle aree di cui al presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

Nelle sottozone classificate E1, E2 e E3 dai piani regolatori generali vigenti all'entrata in vigore del presente piano non sono consentite nuove edificazioni.

Per le strutture agricolo-produttive e gli edifici residenziali esistenti in zona agricola, gli eventuali ampliamenti consentiti dalla legge regionale vigente sono ammessi nel limite del 20% della superficie coperta esistente.

E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono fatte salve le attività estrattive in atto. Nell'icona di paesaggio e giardino tematico n.6 sono ammesse, nelle aree degradate esistenti, attività estrattive finalizzate solo al recupero ambientale, alla ricomposizione paesaggistica ed al restauro territoriale dei luoghi attraverso la rimodellazione dei suoli ed il recupero dell'unicità del sistema paesaggio e la sua simbiosi con le emergenze monumentali che dal paesaggio ricevono valore e rilevanza singolare. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.

All'interno dell'Icona di paesaggio e giardini tematici n. 26 "Colle di Lovertino", per l'albergo "Alla Vigna" e per i fabbricati esistenti, sono consentiti gli interventi di riutilizzo, adeguamento e ammodernamento, anche mediante ampliamento finalizzati a migliorare e valorizzare l'offerta turistica ed alberghiera dell'area. Possono inoltre essere previste attrezzature di interesse comune e per servizio pubblico sempre nel rispetto della tipologia edilizia e dei valori ambientali e morfologici dei luoghi.

Per le due aziende agricole ad elevata specializzazione ubicate nell'Icona di paesaggio e giardini tematici "Castello di Belvedere" sono consentiti gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento purché la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.

Considerazioni

Il PI riprende le perimetrazioni e la disciplina:

- 7 Monte Clementi
- 23 Doline di San Rocco

La normativa riferita alle zone agricole del PI è riferita al Titolo V della L.R. 11/04.

Piano del colore → PI art. 46 "uso del colore"

Art. 23 - Parco di Pianura di Agugliaro e Albettone

Nella tav. 3, in scala 1:10000, è indicato nei comuni di Agugliaro e Albettone un ambito di pianura di particolare interesse paesaggistico – ambientale, caratterizzato da visuali panoramiche e da ampi contesti agricoli di valore testimoniale, in quanto afferente a Villa Saraceno, la Villa del Verme nonché altre emergenze storico-monumentali presenti sul territorio, all'interno del quale i comuni possono individuare eventuali aree agricole da destinare a Parco di interesse locale ai sensi dell'art. 27, L.R. 16 agosto 1984, n. 40 e successive modifiche e integrazioni:

Direttive

I comuni di Agugliaro e Albettone in sede di adeguamento al presente piano intervengono ai fini della valorizzazione e tutela dei caratteri paesaggistico-ambientali e visuali dei luoghi e per una fruizione compatibile degli stessi. In particolare:

- a definiscono una normativa per il riuso funzionale del patrimonio edilizio esistente e per la nuova edificazione, finalizzata ad incentivare attività legate alla conoscenza e alla fruizione didattico-culturale dei luoghi, ivi comprese forme di ospitalità in campagna quali: bed and breakfast, agriturismi, scuole fattoria, centri didattici, ecomusei, strutture ricettive in genere, ecc;
- b verificano l'opportunità di individuare con visuali in modo da tutelare la percezione visiva dei luoghi di interesse storico-monumentale e paesaggistico-ambientale presenti;
- c verificano la presenza di territori agricoli aperti, eventualmente delimitandoli, prevedendo apposite misure di tutela per la salvaguardia della loro vocazione agricola e dell'integrità paesaggistica nel loro insieme;
- d incentivano, sentite le associazioni di categoria interessate, la conversione colturale a favore di forme di agricoltura eco-compatibile;
- e prevedono un'adeguata progettazione degli spazi aperti, finalizzata a un arricchimento eco-paesaggistico, nonché la sistemazione di percorsi verdi di immersione rurale;
- f identificano e salvaguardano sia gli edifici che il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, tratturi, fossati, ecc.) nonché eventuali biotipi presenti;
- g definiscono criteri per la realizzazione dei nuovi interventi in modo tale da garantire un loro corretto inserimento ambientale, nonché individuano gli elementi detrattori della qualità paesaggistica, prevedendo opportune misure per la loro mitigazione e/o rimozione;
- h individuano per le zone agricole i materiali e le tipologie edilizie per un corretto inserimento dei nuovi edifici nel contesto rurale.

Considerazioni
TEMA non presente nel Comune di Longare

Art. 24 - Boschi**Direttive**

In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area i Comuni:

- verificano la congruenza delle perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo e motivatamente possono modificarle;

- a) stabiliscono specifiche misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei luoghi e dei sistemi ecologici ed ambientali localizzati nell'ambito di cui al presente articolo;
- b) individuano eventuali altre aree boscate, e favoriscono, ove possibile, la riconversione a fustaia degli ambiti classificati a bosco ceduo;
- c) individuano idonee aree da utilizzare per l'applicazione della L. 113/92 e per eventuali rimboschimenti compensativi ai sensi della L.R. 25/97;
- d) identificano percorsi naturalistici opportunamente attrezzati anche per i portatori di handicap, a condizione di non compromettere l'assetto naturalistico-ambientale dei luoghi e utilizzando preferibilmente i tracciati esistenti.

Prescrizioni e vincoli

a) Bosco termofilo e xerotermofilo

E' vietata la nuova edificazione; sono ammessi, nel rispetto della legislazione regionale vigente per le zone agricole, gli ampliamenti degli edifici residenziali fino a 600 mc. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali tipici del luogo come indicato nei sussidi operativi allegati.

Sono fatti salvi gli interventi previsti dal presente piano di area nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti limitatamente alle destinazioni residenziali e a servizi, sono consentiti altresì interventi di manutenzione della viabilità esistente.

Sono ammessi gli interventi volti al ripristino e alla conservazione dell'ambiente naturale nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, come il rimboschimento ed il reinserimento di specie vegetali ed animali

autoctone.

Previa definizione delle misure da adottare contestualmente per la tutela e/o il ripristino dell'ambiente è ammessa la manutenzione delle reti tecnologiche nonché la realizzazione delle stesse se funzionali alle destinazioni residenziali e a servizi consentiti ai sensi dell'ottavo comma del presente articolo.

b) Bosco ceduo

Sono ammessi tutti gli interventi colturali e le utilizzazioni ai sensi delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale; va favorita l'applicazione delle prescrizioni standard speciali previste dalla normativa relativa ai piani di riordino forestale previa individuazione delle precise tipologie forestali secondo la normativa approvata con DGR 4808 del 30.12.97.

Negli altofusti di conifere gli interventi colturali dovranno portare gradualmente alla sostituzione delle specie attuali con essenze

autoctone.

Considerazioni

Le analisi agronomiche sono state eseguite in sede di PAT mediante la redazione della carta di copertura del suolo.

La normativa riferita alle zone agricole del PI va riferita rispetto al Titolo V della L.R. 11/04

Art. 25 - Grande albero, filari e siepi

La tavola n° 3 “Carta delle valenze storico-ambientali” indica i “grandi alberi” riportati nell’allegato “Elenco per comuni dei manufatti di interesse storico-didattico e naturalistico”.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- a stabiliscono apposite misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e dei sistemi ecologici in essi localizzati;
- b dettano le misure specifiche per la tutela dei grandi alberi;
- c Incentivano, riconoscendone la funzione paesaggistico – ambientale e mediante accordi di gestione ambientale sottoscritti dai proprietari, la realizzazione di formazioni alberate, filari, siepi e bande boscate, nonché la manutenzione ed il miglioramento delle alberature e delle siepi esistenti, con l’esclusivo impiego di specie vegetali autoctone o naturalizzate, e seguendo i metodi indicati nell’Allegato B e, di massima, quelli dell’Allegato A, nonché i Sussidi Operativi del presente Piano;
- d Individuano gli esemplari della flora arborea e arbustiva che presentano caratteristiche di vetustà secolare e promuovono le opportune azioni di tutela.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati per un raggio di 10 mt. dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne l’integrità.

E’ vietato estirpare e bruciare le alberate, filari e siepi campestri esistenti riconosciuti di particolare valore e pregio ambientale, dal Servizio Forestale, ovvero tutelati dai comuni nello strumento urbanistico generale ai sensi del presente articolo; vanno sostituite, con essenze arboree della medesima specie, le piante dei filari e delle alberate insecchite.

Devono essere conservate le formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua.

Il taglio culturale delle alberate, filari e siepi, deve essere effettuata secondo le consuetudini locali e nel rispetto delle norme di polizia forestale.

In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d’acqua non deve essere compromesso l’apparato radicale delle alberature e deve essere garantito il mantenimento delle siepi.

Sono consentiti i lavori per la difesa idro-geologica dei suoli.

Considerazioni

Sono presenti nel Comune di Longare 3 grandi alberi.
Nel PI sono state recepite le indicazioni del PAT (emergenze arboree e principali alberature).

Art. 26 - Prati

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area:

- a verificano la congruenza delle perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo e motivatamente possono rettificarle;
- b indicano puntualmente le azioni più idonee per tutelare e valorizzare i prati umidi a semina naturale, favorendo la coltivazione erbacea permanente;
- c provvedono a stabilire le opportune tutele per i manufatti storico-testimoniali presenti;
- d promuovono ed incentivano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di conservazione e ripristino delle risorse presenti nelle aree sopra menzionate, anche utilizzando di norma i metodi di produzione agricola come indicato nell'Allegato A.

Prescrizioni e vincoli

a) Prato stabile

E' vietato di norma l'impiego di diserbanti chimici.

E' ammesso il decespugliamento e la pratica dello spietramento.

La realizzazione di eventuali fabbricati al servizio del fondo e di opere per la fornitura di servizi a rete deve avvenire di massima nelle aree a margine del prato stabile.

La recinzione dei fondi deve essere realizzata con siepe o con paletti in legno e deve comunque garantire il passaggio della fauna.

Le linee elettriche per forniture domestiche devono essere realizzate, di norma, in cavo interrato.

E' consentita la trasformazione dei prati stabili in colture arboree da reddito su terreno inerbito.

Prescrizioni e vincoli

b) Prato umido

E' vietato modificare o alterare il sistema irriguo di superficie e le partiture poderali dei fondi. Sono comunque consentite le opere per la salvaguardia dei suoli.

E' vietato realizzare nuove discariche; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di approvazione del presente piano.

E' vietato bruciare ed estirpare le aree con presenza di canna palustre (cariceto).

La realizzazione di eventuali fabbricati nonché di opere per la fornitura dei servizi a rete deve essere effettuata esclusivamente nelle aree di margine dei fondi utilizzando materiali e tipologie tipiche dei luoghi.

La recinzione dei fondi deve essere realizzata con siepe o paletti di legno.

Le linee elettriche per forniture domestiche devono essere realizzate di norma in cavo interrato.

Prescrizioni e vincoli

c) Prati aridi

E' vietato l'impiego dei diserbanti chimici.

E' vietato lo spietramento.

E' consentito il decespugliamento.

La recinzione dei fondi deve essere realizzata con siepe o paletti di legno e deve comunque garantire il passaggio della fauna.

La realizzazione di eventuali fabbricati nonché di opere per la fornitura dei servizi a rete deve essere effettuata esclusivamente nelle aree di margine dei fondi utilizzando materiali e tipologie tipiche dei luoghi.

Le linee elettriche per forniture domestiche devono essere realizzate di norma in cavo interrato.

Considerazioni

Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 27 - Lago, specchio d'acqua, corso d'acqua e canale artificiale

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, e gli enti competenti, prevedono interventi finalizzati ad aumentare le qualità naturalistiche dei corsi d'acqua attraverso la conservazione, ripristino ed innovamento della vegetazione igrofila, indicando i lembi di bosco planiziale esistenti e di progetto al fine di potenziare le dinamiche naturali ancora in atto ed inoltre individuano i percorsi ciclo-pedonali e/o per l'equiturismo, opportunamente attrezzati, in fregio o sulla sommità delle arginature.

I Consorzi di bonifica e i proprietari provvedono, secondo i criteri e le tecniche di bioingegneria naturalistica, alla tutela della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua, ai fini della sicurezza idrogeologica.

Prescrizioni e vincoli

E' vietata la cementificazione dell'alveo e delle sponde, nonchè l'abbruciamento della vegetazione delle tesse.

Entro 10 ml. dalle sponde dei canali e ad una distanza minima di ml 5 dal ciglio del corso d'acqua eventuali recinzioni devono essere realizzate mediante l'impiego di siepi, anche con aderenza a rete metallica senza zoccolatura fuori terra e amovibile per non ostacolare gli interventi di gestione idraulica.

Sono consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa idrogeologica, ivi compresi quelli attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, nonchè le difese di sponda, le traverse e quant'altro afferente il sistema idraulico.

Sono ammessi gli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la navigabilità sul canale Bisatto fino al lago di Fimon.

Ai fini di una corretta manutenzione idraulica è consentito l'asporto e/o la movimentazione di materiale sedimentato sul fondo dei corsi d'acqua. Le eventuali operazioni di dragatura devono essere effettuate, di norma, con rotazione pluriennale e per tratti discontinui laddove sia verificata la presenza di specie ittiche da tutelare.

Gli interventi necessari alla regimazione delle acque e alla sistemazione delle sponde devono essere realizzati utilizzando prevalentemente metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica.

Sono ammessi gli interventi relativi alle opere per la fitodepurazione delle acque superficiali.

In sede di manutenzione idraulica, o di nuovi canali, devono essere utilizzate soluzioni progettuali e tecniche costruttive che favoriscano la ricomposizione paesaggistico-ambientale dei luoghi.

Per i corsi d'acqua esistenti (canali, scoli, scolmatori, etc.) che possiedono scarsa naturalità o che non rispondono a criteri di sicurezza, specificatamente la risalita delle sponde, gli enti competenti predispongono appositi progetti per la realizzazione di idonee misure per la messa in sicurezza, la ricomposizione ambientale e l'efficienza ecologica del sistema.

Considerazioni

Recepimento indicazioni della Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e del PI e dei pareri degli enti competenti (Genio Civile e Consorzi)

Art. 28 - Scogliera di cima e oligocenica cascata di pietra

La tavola n° 3 individua le scogliere di cima e oligoceniche e le cascate di pietra (indicazione simbolica di una parete di roccia ubicata in prossimità di Lumignano) in quanto elementi morfologici caratterizzanti il sistema dei Monti Berici.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a meglio definire gli ambiti interessati dalle scogliere di cima e oligoceniche e dalle cascate di pietra e formulano indirizzi per la loro tutela e salvaguardia.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere la qualità dell'ambiente e arrecare danno agli elementi naturali di cui al presente articolo.

Considerazioni

La collocazione della cascata di pietra nel Comune di Longare è stata precisata in sede di PAT.

Art. 29 - Ambiti agricoli di pregio

La tavola n° 3 individua gli Ambiti agricoli di pregio caratterizzati da colture tipiche della tradizione rurale-collinare.

Direttive

La Provincia e i Comuni, d'intesa con le associazioni di categoria, promuovono interventi per valorizzare e migliorare gli ambiti paesistici caratterizzati da colture tipiche della tradizione rurale-collinare. A tal fine:

- a individuano la varietà delle diverse specie che per la loro resistenza, produzione di prodotto e qualità ornamentale risultano essere le più idonee e tipiche del contesto collinare;
- b promuovono il censimento e la salvaguardia delle piante plurisecolari o comunque di elevato valore scenico;
- c individuano, possibilmente ai margini della conformazione fondiaria, i percorsi pedonali anche recuperando tratturi e cappezzagne, per un'immersione nei contesti rurali;
- d promuovono la tabellazione per la conoscenza didattico-divulgativa di luoghi e piante;
- e indicano le aree che, per la qualità pedologica dei suoli e per l'ubicazione, sono vocate per nuovi impianti arborei di oliveto, ceraselo e vite.
- f indicano le parti di paesaggio di elevata qualità ambientale che hanno una forte connessione con l'azienda agricola vitale in esse presenti;
- g individuano d'intesa con le autorità competenti e con i Consorzi per la Tutela delle Denominazioni di Origine Controllata le aree adibite alla coltivazione della vite e altresì i siti per la produzione, la commercializzazione e la conoscenza dei prodotti tipici delle coltivazioni di cui al presente articolo;
- h incentivano la coltivazione agricola degli oliveti, viti ceraseti e della tartufaia possibilmente con metodi ecocompatibili.

Prescrizioni e vincoli

E' fatto divieto di estirpare le piante di olivo secolari.

Art. 30 - Tagliapoggi

La tavola n° 3 individua i Tagliapoggi, forme di sistemazione a terrazzo, attraverso muri di sostegno o ciglioni inerbiti dei terreni scoscesi o in declivio, per l'adattamento del terreno alle pratiche di coltivazione agricole

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, censiscono puntualmente i tagliapoggi ne indicano eventuali altri e ne definiscono il livello di qualità storico – ambientale, specificando e promuovendo gli interventi e le azioni più idonee per la loro tutela e valorizzazione, anche favorendo le colture più adatte per il mantenimento degli stessi.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato manomettere, anche per finalità colturali, la pendenza dei suoli sui tagliapoggi.

E' vietata la demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonchè degli elementi storico-testimoniali presenti.

E' vietata la riconversione a bosco dei tagliapoggi.

La manutenzione ed il recupero delle gradonature dei tagliapoggi deve realizzarsi con l'utilizzo di materiali e tecniche tipiche delle tradizioni locali.

E' ammesso il decespugliamento.

Sono ammesse limitate modifiche per esigenze di tecnica colturale.

Considerazioni

Sono presenti nel Comune di Longare aree di "Cereaseto".
 Analisi agronomiche sono state eseguite in sede di PAT mediante la redazione della carta di copertura del suolo.
 I tagliapoggi indicati nel PAMOB, vengono proposti come "sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico" nel PI (art 38 PI).

Art. 31 - Bagno termale

La tavola n° 3 individua i bagni termali che sono pozze d'acqua termale che costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio berico.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, formulano indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle pozze termali e delle loro aree limitrofe. In particolare:

- a definiscono le aree di rispetto e la sistemazione funzionale delle stesse;
- b dettano misure per l'eliminazione degli elementi detrattori presenti che compromettono l'integrità dell'ambiente naturale e la naturale vivificazione delle acque termali;
- c definiscono le tipologie della viabilità di accesso e l'indicazione delle aree di sosta;
- d indicano i servizi funzionali alla loro possibile fruizione, nel rispetto dei valori ambientali del luogo.

Il Comune di Barbarano provvede a valorizzare la pozza del bagno termale e il suo contesto al fine di integrare l'elemento naturale con il sistema ambientale circostante e il distributivo urbanistico vigente.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato bonificare e/o ridurre la superficie della pozza termale.

E' vietato lo spargimento di liquami e di concimi chimici per un raggio di 50 ml. dal ciglio della pozza nonchè lo stazionamento di animali di allevamento.

E' fatto obbligo di rimuovere i manufatti esistenti entro la fascia di 10 ml. dal ciglio della pozza.

Considerazioni

Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 32 - Coni visuali

La tavola n° 3 individua i Coni visuali

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano l'opportunità di individuare eventuali altri coni visuali e, all'interno degli stessi e di quelli già individuati dal Piano di Area, indicano gli elementi detrattori della qualità ambientale e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per favorire la percezione visiva degli stessi.

Prescrizioni e vincoli

I Comuni all'interno dei coni visuali:

- a dettano misure finalizzate a disincentivare interventi di modificazione del territorio tali da alterare o impedire la percezione degli elementi a cui il cono si riferisce e prevedono operazioni atte a valorizzarne la fruizion visiva;
- b adottano misure finalizzate a preservare in maniera sostanziale la linea dell'orizzonte e favoriscono operazioni atte a ricomporre gli elementi caratterizzanti il paesaggio migliorandone la percezione complessiva;
- c tutelano il cono visuale fino alla prima quinta architettonico – edilizia o naturalistica a chiusura dello stesso.

Considerazioni

Coni visuali recepiti nel PI

CAPO II - SISTEMA DEI BENI STORICO - CULTURALI

Art. 33 - Centro storico

Il piano di area nella tavola n° 3 assume l'individuazione e la perimetrazione dei centri storici, già eseguita ai sensi della ex legge regionale 31.05.80, n° 80 individuata dagli Atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area qualora non vi abbiano già provveduto ai sensi della L.r. 80/80:

- a verificano la perimetrazione dei centri storici, in base alla qualità e alle caratteristiche dell'esistente;
- b Individuano inoltre gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di collegamento) e formulano le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi che costituiscano collegamento tra il centro storico, le zone di recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesistico-ambientale;
- c predispongono un apposito "Piano del colore" per gli edifici sia storici che di più recente edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo.

Considerazioni
Il Comune di Longare ha ripermetrato i Centri Storici (PAT e PI).

Art. 34 - Borghi e corti rurali

La tavola n° 3 indica i borghi e le corti rurali, significativi per la tipologia del loro impianto edilizio o perchè preservano una organizzazione spaziale e segni visibili di tradizioni legate ad antichi mestieri

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- a individuano dettagliatamente i borghi e le corti rurali presenti nel proprio territorio e disciplinano puntualmente gli interventi in essi consentiti, al fine di favorire il recupero privilegiando la destinazione a funzioni compatibili con il valore storico - testimoniale degli stessi (centri documentali, spazi per l'ospitalità, strutture culturali e per la ricerca, etc.);
- b indicano soluzioni idonee per favorire la permanenza stabile degli abitanti;
- c provvedono alla tutela e riqualificazione dei contesti ambientali aperti circostanti anche rimuovendo eventuali elementi detrattori della qualità storico-naturalistica dei luoghi.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato costruire nuovi edifici all'interno del centro storico di Campolongo; per la zona di completamento esistente a ridosso del centro storico, la nuova edificazione è consentita esclusivamente previa presentazione di un Piano di Recupero o Piano Particolareggiato in cui i nuovi interventi sono disciplinati e normati in funzione del centro storico.

Fino all'approvazione della variante allo strumento urbanistico generale di adeguamento alle direttive del presente articolo, sono consentiti solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché di ampliamento ai soli fini di adeguamento igienico – sanitario per un volume massimo di 50 mc.

Considerazioni
Tema recepito nel PI; edifici di valore oggetto di tutela.

Art. 35 - Elemento matrice del sistema territoriale

La tavola n° 3 di area indica i “Tòpoi” architettonici, che per la loro ubicazione e importanza storica, sono elemento originario e ordinatore del sistema territoriale ad essi afferente.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area provvedono a:

- a indicare l’ambito di riferimento dei beni storici segnalati con l’individuazione dello schema matriciale identificativo;
- b formulare soluzioni per ripristinare, ove necessario, il disegno ordinatore originario;
- c individuare indirizzi e criteri per conservare, restaurare e/o ripristinare gli elementi e i segni identificativi del paesaggio aperto di connessione (filari di alberi, siepi, alberi capitozzati, filari di vite a tutore vivo, uliveto, solchi, fossati, tratturi, etc.);
- d determinare gli obiettivi generali per il recupero e la valorizzazione del tessuto edilizio in rapporto, anche visivo, con le fabbriche storiche segnalate, anche ipotizzando nuove funzioni compatibili con il contesto di riferimento.

Il Comune di Orgiano, per l’importanza e l’estesa articolazione planimetrica della villa Fracanzan Piovene, provvede con apposito strumento urbanistico, a indicare criteri per meglio rapportare il complesso architettonico con il connettivo urbano circostante, gli spazi aperti e la viabilità.

Considerazioni
Nel Comune di Longare è individuato l'Eremo di San Cassiano Tema recepito nel PI; edifici di valore oggetto di tutela.

Art. 36 - Sito archeologico

Nella tavola.n° 3 assume l'individuazione dei siti archeologici, contenuti nella "Carta Archeologica del Veneto", pubblicata a cura della Regione Veneto.

Per i siti archeologici indicati dal presente piano nonchè per le zone archeologiche vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, si applica quanto previsto nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area dettano specifiche prescrizioni per la conservazione e la valorizzazione dei beni indicati. Favoriscono, inoltre, la salvaguardia delle aree circostanti per recuperare tutti quegli elementi, eventualmente presenti, propri della tradizione rurale e del contesto naturalistico e ambientale.

La Provincia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e con i Comuni interessati, promuove il censimento, la catalogazione e l'eventuale verifica dei beni di cui al presente articolo, anche modificando o integrando quanto riportato negli elaborati grafici del presente Piano di Area.

Il Comune di Longare, d'intesa con la Soprintendenza Archeologica, organizza all'interno del connettivo storico di Costozza, l'area di interesse archeologico comprendente la galleria lunga di Costozza, come punto cardine tra il corridoio afferente il canale del Bisatto e il parco archeologico-naturalistico dei Monti Berici.

Il Comune di Brendola, d'intesa con la Soprintendenza Archeologica, definisce il sistema dei siti archeologici come elemento qualificante il territorio e presupposto per la porta organizzata di accesso da ovest del parco archeologico.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato alterare e manomettere con scavi ed altro i siti e le aree archeologiche nonchè asportare i reperti di interesse storico-archeologico e documentale presenti.

E' vietata l'installazione di manufatti e infrastrutture aeree nei siti archeologici di cui al presente articolo e nelle immediate adiacenze.

Considerazioni

Tema recepito nel PI e nel PAT

Art. 37 - Siti ed elementi di interesse storico - testimoniale

La tavola n° 3 indica siti ed elementi di valore storico-testimoniale che danno identità ai luoghi e sono testimonianze della memoria collettiva e documento fisico della storia delle comunità locali.

Le categorie riportate nel piano sono:

- a villa;
- b parco e giardino di non comune bellezza;
- c eremo;
- d fortificazione;
- e manufatto di archeologia industriale;
- f manufatto di interesse storico;
- g fontana;
- h casotto in pietra a secco;
- i edificio rurale di interesse storico;
- j complesso delle grotte di S. Bernardino;
- k complesso delle mura di Lonigo;
- l ventidotto - cavità eolica.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al present piano di area:

- a dettano specifiche prescrizioni per la conservazione ed il recupero nonché la valorizzazione degli elementi e dei siti di cui al presente articolo, anche aggiornando quanto già individuato dal piano;
- b dettano specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli edifici di interesse storico-testimoniale individuando il contesto paesistico connesso al bene da tutelare e delimitano ambiti di protezione paesaggistica;
- c promuovono il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e provvedono misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi;
- d il Comune di Lonigo provvede ad organizzare in un disegno organico i complessi monumentali, il connettivo urbano, e le ville storiche del contesto per meglio esplicitare il rango del polo urbano di Lonigo;
- e il Comune di Castegnero provvede a tutelare e valorizzare il Borgo Costalunga con le aree finitime, anche indicando il riutilizzo funzionale dei volumi esistenti per attività connesse con l'ospitalità in campagna, la produzione e vendita di vino e le attività equestri.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato di manomettere e/o compromettere il valore storico – testimoniale nonché di alterare la partitura tipologica e formale originaria dei beni individuati. Sono fatte salve eventuali indicazioni più restrittive contenute nei P.R.G. vigenti.

Le superfici sistemate a parco o giardino, comunque ubicate debbono essere conservate all'attuale destinazione con misure di cura e manutenzione del patrimonio arboreo ed arbustivo.

Considerazioni

Nel Comune di Longare sono identificate:

n. 16 ville

cod. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 -

n. 12 parchi e giardini di non comune bellezza

cod. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, -

n. 2 eremi

cod. 3, 4

n. 1 fortificazione

cod. 6

n. 3 manufatti di archeologia industriale

cod. 24, 25, 26

n. 1 manufatto di interesse storico

cod. 3

n. 2 fontane

cod. 18, 19

n. 1 ventidotto

n. 5 covoli

Tema recepito nelle NTO del PI

TITOLO V - SISTEMA DELLA CULTURA E DELL'OSPITALITA'

CAPO I - SISTEMA RELAZIONALE

Art. 38 - Autostrada

Il piano di area indica, nella tavola n° 4, il tracciato dell'autostrada.

Le autorità competenti, d'intesa con i Comuni interessati, provvedono a predisporre opportuni accorgimenti atti a ridurre l'inquinamento acustico da traffico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n° 447.

Predispongono sistemi di raccolta dell'acqua di ruscellamento di piazzali e carreggiate e di trasporto, senza dispersione, ai punti di depurazione.

Provvedono a dotare il tracciato viario di opportuni percorsi di attraversamento per facilitare la mobilità della fauna stanziale.

In sede di ammodernamento dei diversi tracciati viari specializzano le zone di sosta per renderle rispondenti alle esigenze di utenze diverse.

Provvedono alla sistemazione delle scarpate e aree relitte attrezzandole di equipaggiamento a verde. Le autorità autostradali dotano il sistema viario di sufficienti attrezzature per il soccorso ed il pronto intervento, anche prevedendo idonei spazi da adibire ad eliporto.

Le autorità competenti d'intesa con i Comuni interessati, nel predisporre il progetto per il tratto autostradale Vicenza-Rovigo, provvedono a preservare la continuità percettiva del sistema storico-morfologico dei Monti Berici.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- a individuano in zona agricola una fascia di rispetto pari ad un minimo di mt.60 dal ciglio stradale e in corrispondenza di eventuali nuovi insediamenti, garantiscono la dotazione di accorgimenti atti a mitigare l'impatto creato dalla infrastruttura e/o da manufatti e aree che costituiscono elemento detrattore del paesaggio;
- b provvedono in presenza di insediamenti entro la fascia di cui alla lettera precedente, interventi finalizzati all'abbattimento degli inquinamenti e al miglioramento delle qualità insediative, anche favorendo eventuali rilocalizzazioni. Provvedono, altresì, a collegare e organizzare le diverse funzioni connesse all'intermodalità;
- c promuovono la riconversione colturale delle aree agricole finitime il bordo autostradale, finalizzata al progressivo allontanamento di vigneti, orti e frutteti.

Prescrizioni e Vincoli

E' vietata l'installazione di cartelli pubblicitari per una profondità di 150 ml. dal ciglio autostradale.

Gli interventi di allargamento della sede autostradale o di modifica dei tracciati esistenti sono subordinati alla messa in opera, nei pressi degli insediamenti urbani, di barriere antirumore a verde da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica.

Valgono i disposti di cui al DEC/V.I.A./2539 del 7 agosto 1996 del Ministero dell'Ambiente.

Considerazioni
/

Art. 39 - Ferrovia

Il piano di area individua, nella tavola n° 4, la linea ferroviaria Venezia - Milano.

Direttive

L'ente gestore, d'intesa con le autorità comunali competenti, nelle aree di attraversamento urbano, prevede la riqualificazione delle fasce lungo il tracciato ferroviario.

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- a individuano i manufatti afferenti il sistema ferroviario di valore storico e/o di interesse documentale, di cui prevedere la tutela e la valorizzazione;
- b Il Comune di Vicenza provvede a rilanciare il ruolo della stazione centrale del capoluogo anche razionalizzando i punti di sosta e la viabilità alle diverse scale nonchè gli spazi afferenti di uso collettivo commerciale e direzionale;
- c Il Comune di Lonigo, prevede gli interventi necessari ad attrezzare la stazione ferroviaria al fine di favorire l'interscambio alle zone dei Monti Berici, nel rispetto dell'architettura e della tipologia dei luoghi.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato l'impiego di preparati chimici che possono provocare danno alla fauna e alla flora di pregio e inquinare le falde freatiche sottostanti.

Considerazioni

Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 40 - Viabilità principale

Il piano di area individua, nella tav. n° 4 i tracciati della viabilità principale.

Le autorità competenti, d'intesa con gli enti territoriali e locali interessati nella predisposizione del progetto viario, al fine di rendere più scorrevole il flusso di traffico e nel contempo aumentare la sicurezza stradale:

- a prevedono idonee aree di sosta attrezzate e di parcheggio;
- b prevedono in prossimità delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, da attrezzarsi opportunamente, apposite corsie di decelerazione e rientro (golfo di fermata);
- c individuano nel corridoio viario, in sede propria, piste ciclabili, marciapiedi e attraversamenti attrezzati;
- d utilizzano, nelle zone ad alta intensità abitativa, l'uso di asfalti fonoassorbenti per la bitumatura del fondo stradale e l'uso di dissuasori di velocità nei punti critici per la sicurezza pedonale e ciclabile;
- e intervengono con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva e acustica degli snodi viari e relativi sottopassi, nonchè per mitigare punti detrattori della qualità urbana;
- f riorganizzano gli accessi laterali anche prevedendo la riduzione di numero degli stessi;
- g prevedono l'eliminazione delle recinzioni e degli altri elementi di ostacolo rigido prospicienti il bordo stradale, con esclusione di quelli pertinenti a complessi storico-monumentali, eventualmente sostituendoli con elementi ad elevato assorbimento d'urto;
- h prevedono in accordo con gli Enti e/o le Società concessionarie l'arretramento dal bordo stradale delle palificate esistenti relative alla telefonia e alla rete elettrica
- i stabiliscono l'utilizzo di idonei pozzetti tecnologici atti a facilitare verifiche ed ispezioni del sottosuolo allo scopo di evitare manomissioni del manto stradale;

- j prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo e salvaguardano l'attecchimento naturale della flora spontanea lungo le scarpate.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano d'area:

1. limitano la previsione di nuove edificazioni allo scopo di salvaguardare i varchi ancora liberi da manufatti prospicienti la viabilità;
2. prevedono, in presenza di insediamenti esistenti entro la fascia di rispetto di 60 ml. dal ciglio stradale, interventi finalizzati all'abbattimento degli inquinamenti e al miglioramento delle qualità insediative, anche favorendo eventuali rilocalizzazioni. Nella fascia di rispetto possono trovare ubicazione aree a servizio con funzione di filtro e mediazione tra il tracciato viario e gli insediamenti, nonché aree per la fitodepurazione,
3. indicano soluzioni atte ad ovviare concentrazioni di traffico conseguenti all'esercizio delle attività produttive, anche individuando siti alternativi più idonei ove ricollocare le attività stesse;
4. prevedono un corretto inserimento di insegne e cartelloni pubblicitari.

Prescrizioni e vincoli

Le fasce di rispetto stradale sono da considerarsi prioritarie, per coloro che ne facciano richiesta, nella applicazione delle direttive Comunitarie relative ad interventi di piantumazione finalizzate al miglioramento e alla ricomposizione ambientale di cui al Reg. C.E. n° 2078/92 e al Reg: C.E. n° 2080/92.

Considerazioni
Il PI definisce criteri per la viabilità ed il sistema insediativo

Art. 41 - Viabilità da riqualificare

Il piano di area individua, nella tavola n° 4, la viabilità per la quale si rendono necessari interventi di riqualificazione e i corridoi principali di accesso ai nuclei urbani esistenti.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la riqualificazione del contesto urbano afferente i corridoi viari indicati nella tavola n° 4 del piano di area, anche avvalendosi di sussidi operativi allegati alle presenti norme. A tal fine:

- a elaborano un progetto per la riorganizzazione della viabilità alle diverse scale;
- b individuano i con visuali significativi del territorio aperto di cui prevedere la salvaguardia;
- c garantiscono la dotazione di accorgimenti atti a mitigare l'impatto creato dalla infrastruttura e/o da manufatti e aree che costituiscono elemento detrattore del paesaggio;
- d prevedono, in presenza di insediamenti esistenti entro la fascia di rispetto dal ciglio stradale, interventi finalizzati all'abbattimento degli inquinanti e al miglioramento delle qualità insediative, anche favorendo eventuali rilocalizzazioni.
- e prevedono nella fascia di rispetto la possibilità di trovare collocazione ad aree a servizio con funzioni di filtro e mediazione tra il tracciato viario e gli insediamenti;
- f individuano gli indirizzi per la valorizzazione delle presenze edilizie significative nonchè degli slarghi di connessione della struttura urbana;
- g predispongono il riordino delle diverse quinte edilizie con il riallineamento delle recinzioni e la sistemazione degli spazi scoperti circostanti;
- h elaborano indicazioni per il colore delle facciate degli edifici prospicienti il corridoio;
- i prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arborea-arbustiva, adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzioni di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio.

Prescrizioni e vincoli

E' fatto obbligo al Comune di Mossano di organizzare l'accesso a Villa Pigafetta dalla statale Berica.

Le fasce di rispetto stradale sono da considerarsi prioritarie, per coloro che ne facciano richiesta nella applicazione delle direttive Comunitarie relative ad interventi di piantumazione finalizzate al miglioramento e alla ricomposizione ambientale di cui al Reg. C.E. n° 2078/92 e al Reg. C.E. n° 2080/92.

Considerazioni
Con riferimento alle sistemazioni viarie il PI disciplina il tema all'art 67 delle NTO Piano del colore → PI art. 46 "uso del colore"

Art. 42 - Corridoio di accesso principale

La tavola n° 4 individua i corridoi di accesso che collegano la viabilità principale ai centri urbani e ai siti più significativi di interesse storico.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano d'area:

- a individuano nel corridoio viario, in sede propria, piste ciclabili, marciapiedi, aree di sosta, equipaggiamento verde;
- b definiscono tipologie unificate per le recinzioni prospicienti il bordo stradale anche prevedendo il riallineamento, l'eliminazione e/o sostituzione delle esistenti;
- c vietano di norma la realizzazione di nuove infrastrutture aeree su palificate;
- d vietano di norma il tombinamento dei fossati laterali esistenti, fatto salvo per gli accessi carrai di cui sia comprovata la necessità e di cui sia definita una tipologia unitaria;
- e indicano materiali, colori, elementi costruttivi dell'edificato per le quinte edilizie prospicienti;
- f prevedono la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della struttura urbana;
- g prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arborea, arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio.

Prescrizioni e vincoli

Nelle zone agricole, è vietato il deposito di materiali per la lavorazione industriale e in genere dei materiali che deturpano il paesaggio, in fregio all'asse viario.

Considerazioni

Nel Comune di Longare è così individuato il tratto stradale da Ponte di Lumignano a Lumignano. Tema inerente criteri per la qualità urbana enunciati nel PI per gli interventi sugli edifici.

Art. 43 - Porta dei Berici

La tavola n° 4 individua le Porte dei Berici, a Vicenza ovest in corrispondenza del casello autostradale e in prossimità del nuovo svincolo di uscita autostradale Montecchio – Brendola, nonché a sud – est dei Monti Berici in fregio alla provinciale Berico – Euganea in Comune di Orgiano, che costituiscono aree attrezzate a servizi di scala territoriale e di promozione e fruizione turistica, dello sport, della cultura e del tempo libero.

I Comuni d'intesa con la Provincia, verificano la fattibilità dei progetti per la realizzazione delle Porte individuando siti idonei secondo gli indirizzi di seguito riportati per dotare ogni Porta:

- a di uno sportello di informazione turistica, con disponibilità di mappe e carte turistiche, brochure informative sulle tipicità dell'area incluse le produzioni tipiche e visite guidate.
- b di un centro documentazione relativo alla specificità della Porta, biblioteca, udiovisivi;
- c spazi espositivi permanenti, riguardanti gli aspetti storici, ricreativi e naturalistici dei Monti Berici, anche attraverso strumenti multimediali;
- d spazi per le associazioni culturali, sportive e ambientaliste.

In particolare, il sito individuato dal Comune di Orgiano in funzione della Porta dei Berici potrà diventare un centro multimediale per la conoscenza e la promozione dell'area berica e veneta.

Considerazioni
Tema non presente nel Comune di Longare.

Art. 44 - Corridoio afferente la Riviera Berica

La tavola n° 4 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità” individua il corridoio afferente la Riviera Berica, che comprende il canale Bisatto, la strada statale e il sistema insediativo lineare prospiciente la stessa.

I Comuni, d’intesa con gli altri enti competenti al fine di rendere più scorrevole il flusso di traffico e nel contempo aumentare la sicurezza stradale:

1. prevedono in prossimità delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico apposite corsie di decelerazione e rientro;
2. intervengono con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva ed acustica nei sottopassi e negli snodi viari;
3. prevedono in accordo con gli Enti e/o le Società concessionarie l’arretramento dal bordo stradale delle palificate esistenti relative alla telefonia e alla rete elettrica, nonché dei cartelli di segnalazione commerciale e dei punti di inquinamentoluminoso;
4. prevedono l’eliminazione delle recinzioni e degli altri elementi di ostacolo rigido prospicienti il bordo stradale, salvo casi di particolare necessità;
5. prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo e salvaguardano l’attecchimento naturale della flora spontanea lungo le sponde del canale Bisatto.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al present piano di area:

- a predispongono un piano per il riordino unitario delle quinte edilizie afferenti la strada statale e il canale Bisatto, nel quale, in particolare, sono indicati gli accorgimenti atti a mitigare l’impatto creato da manufatti ed aree che costituiscono elemento detrattore del paesaggio;
- b prevedono la riorganizzazione degli accessi laterali e delle aree di sosta adiacenti alla Berica, nonché degli scivoli e delle scale di collegamento al canale Bigatto e del fiume Guà;
- c individuano, in sede propria, piste ciclabili, marciapiedi e attraversamenti attrezzati;
- d formulano indirizzi per la sistemazione a verde delle aree relitte comprese tra il canale Bisatto e la statale, tra la stessa e l’ex tracciato ferrotranviario, nonché tra il fiume Guà e il corridoio viario principale;
- e indicano soluzioni per il riutilizzo come canale navigabile del Bisatto e del sedime dell’ex tracciato tranviario come pista ciclabile.

Inoltre i Comuni ricadenti nel corridoio della Riviera Berica di Ponente, delimitato dal fiume Guà e dalla orlatura a campagna dei Monti Berici, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- a individuano l’ambito del Corridoio della Riviera Berica di Ponente, dalle Alte di Montecchio Maggiore fino a Noventa Vicentina, lungo il fiume Gua’;
- b predispongono un piano per il riordino unitario delle quinte edilizie afferenti il corridoio viario principale e il fiume Guà nel quale, in particolare, sono indicati gli accorgimenti atti a mitigare l’impatto creato da manufatti ed aree che costituiscono elemento detrattore del paesaggio;
- c prevedono la riorganizzazione degli accessi laterali e delle aree di sosta adiacenti il corridoio viario principale, nonché degli scivoli e delle scale di collegamento e dei percorsi ciclo – pedonali e panoramici sugli argini del fiume Guà;
- d indicano i tracciati per le piste pedonali e ciclabili per la visitazione delle ville venete corredati da opportuni spazi attrezzati nei punti panoramici e di belvedere;
- e indicano le attrezzature di servizio, quali parcheggi attrezzati, spazi per il gioco e lo svago, per locali e strutture che offrono ospitalità e ristoro;

Considerazioni

Nel Comune di Longare è così individuato il tratto stradale della Riviera Berica.
Tema inerente criteri per la qualità urbana enunciati nel PI per gli interventi sugli edifici.

Art. 45 - Anello panoramico sul lago Fimon

La tavola n° 4 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità” individua l’anello panoramico sul lago Fimon quale elemento morfologico significativo collocato sui crinali collinari circostanti il lago per la valorizzazione e la fruizione del paesaggio.

Direttive

Il Comune di Arcugnano, anche al fine di incentivare la fruibilità dell’ambiente secondo forme compatibili con gli obiettivi di tutela e riequilibrio ecologico del sistema del lago, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- a) predispone, gli indirizzi per recuperare ; e ammodernare i fabbricati esistenti anche allo scopo di migliorare l’ospitalità e la ricettività turistica;
- b) individua i coni visuali significativi del territorio di cui prevedere la salvaguardia;
- c) predispone idonee aree di sosta attrezzata per la visione del lago;
- d) definisce tipologie unificate per le recinzioni prospicienti il bordo stradale, anche prevedendo il riallineamento, l’eliminazione e/o sostituzione degli esistenti;
- e) prevede la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva e floreali adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo e salvaguardia l’attecchimento naturale della flora spontanea lungo le scarpate;
- f) interviene con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva e acustica degli snodi viari e degli elementi non compatibili con il paesaggio (cartellonistica stradale, pali per illuminazione pubblica, telefono, elettricità) eventualmente, sentiti anche, ove di competenza, gli Enti e/o le Società concessionarie prevedendone la sostituzione con materiali e forme adeguate;
- g) prevede accorgimenti per ridurre la velocità veicolare:

Prescrizioni e vincoli

E’ vietato, in fregio all’asse viario il deposito di materiali per la lavorazione industriale e, in genere, dei materiali che deturpano il paesaggio.

E' vietato manomettere le specie arboree e arbustive di pregio prospicienti il bordo stradale.

E' vietato in fregio all'asse stradale installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonchè di quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata di massima la realizzazione di infrastrutture aeree su palificate.

Sono ammessi interventi di manutenzione e miglioramento del fondo stradale che non alterino il valore ambientale del luogo, nonchè le opere per la sistemazione delle scarpate secondo tecniche e materiali della tradizione locale o della bioingegneria naturalistica.

Considerazioni

Tema non presente nel Comune di Longare.

Art. 46 - Percorso d'acqua dal Fimon al mare

La tavola n° 4 individua il percorso d'acqua che dal lago di Fimon proseguendo lungo il canale Bisatto si connette col sistema di via d'acqua canale di Battaglia, fiume Bacchiglione, fiume Retrone.

Direttive

In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, i Comuni e la Provincia, d'intesa con le autorità competenti:

- a) predispongono un piano per favorire l'accesso e la navigabilità del canale Bisatto anche prevedendo in fregio al corso d'acqua idonee aree attrezzate per l'utilizzo e la fruizione dello stesso, nonché valorizzando le strutture ricettive esistenti ed eventualmente prevedendone di nuove;
- b) dettano indirizzi per la riqualificazione ambientale del corridoio d'acqua in particolare attraverso il riordino delle quinte edilizie prospicienti e la rimozione degli elementi detrattori eventualmente presenti;
- c) Possono prevedere la realizzazione di darsene con le relative strutture di servizio per l'alaggio e la manutenzione dei natanti.

Il Comune di Arcugnano organizza, il terminal d'approdo per l'itinerario di acqua sul canale Bisatto adiacente il Fimon nel rispetto delle norme del presente piano.

Prescrizioni e vincoli

I nuovi interventi per l'attraversamento del corso d'acqua non devono ridurre la capacità di transito esistente.

Devono essere rimosse le canalizzazioni di acque reflue di provenienza domestica o industriale sversanti sul Bisatto.

Fatte salve le esigenze di conduzione delle aziende agricole, devono essere rimossi eventuali ostacoli presenti lungo la sponda sinistra del canale (recinzioni, muretti, deposito di materiali, palificate e steccati, etc.).

E' ammessa la realizzazione di scivoli, nonchè passerelle per la pesca sportiva, pontili, approdi purchè realizzati con materiali e tecniche della tradizione locale.

Sono ammessi tutti gli interventi volti a migliorare la qualità delle acque nonchè per la sistemazione delle sponde e comunque necessari per la sicurezza idraulica.

E' ammesso il recupero, per scopi didattico-ricreativi, dell'edificio utilizzato per regolare il flusso delle acque dal Fimon al Bacchiglione ubicato nel territorio del Comune di Longare.

Sono consentiti gli interventi finalizzati a consentire il collegamento della navigabilità tra il Bisatto e il Bacchiglione nonchè per favorire la complementarietà tra la percorribilità acquea e il transito ciclo-pedonale.

Considerazioni
Nel Comune di Longare è così individuato il tratto fluviale del canale Bisatto. Piano di navigabilità del canale Bisatto

Art. 47 - Percorso equiturstico

La tavola n° 4 individua i percorsi equiturstici, itinerari di visitazione dedicati alla fruizione dei luoghi da percorrere interamente a cavallo.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano i percorsi equiturstici eventualmente modificando motivatamente i tracciati del presente piano e attrezzandoli, con apposite aree di sosta, punti di abbeveraggio ed idoneo equipaggiamento arboreo ed arbustivo. Tali percorsi dovranno svilupparsi in modo da consentire l'attraversamento del territorio e il raccordo tra le aree più significative di interesse storico e ambientale.

Prescrizioni e vincoli

Devono essere recuperati all'uso pubblico i percorsi secondari esistenti quali: tratturi, strade vicinali interpoderali, sentieri, e sono inoltre vietati gli interventi che possono alterarne le caratteristiche tipo-morfologiche.

I percorsi devono essere realizzati preferibilmente sul perimetro esterno dei poderi delle aziende agricole.

I tracciati riportati nelle tavole di progetto possono essere motivatamente modificati.

Considerazioni

Nel Comune di Longare è così individuato un tratto stradale a confine con Castegnaro. I temi inerenti i percorsi è richiamato nelle NTO del PI.

Art. 48 - Percorso ciclo-pedonale

La tavola n° 4 individua i percorsi ciclo-pedonali itinerari di visitazione attrezzati, da percorrere interamente a piedi e in bicicletta, dedicati alla fruizione dei luoghi.

I Comuni provvedono ad organizzare i percorsi ciclo-pedonali principalmente per aumentare la fruibilità e godibilità del paesaggio dei Monti Berici. A tal fine:

- a predispongono punti panoramici, torrette di osservazione e piccoli servizi per il turismo di visitazione;
- b prevedono opportune piantumazioni in fregio ai percorsi, al fine di meglio identificare tali corridoi verdi;

Direttive

In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, i Comuni:

- a possono apportare modifiche ai percorsi ciclo-pedonali individuati dal piano;
- b prevedono, lungo i percorsi ciclo-pedonali e nelle zone di particolare valore ambientale, le opere necessarie per la realizzazione di sentieri natura, lungo il quale ubicare una adeguata cartellonistica di carattere didattico, informativo, relativa alla flora e alla fauna presente nell'area naturalistica.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato estirpare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in fregio ai percorsi nonchè la chiusura dei fossi di guardia

Nelle aree agricole in adiacenza ai percorsi di cui al presente articolo, le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati.

Il mantenimento o il ripristino del fondo stradale deve essere realizzato preferibilmente con materiali tradizionali.

I percorsi di cui al presente articolo, devono essere realizzati preferibilmente sul perimetro esterno dei poderi delle aziende agricole.

Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da permettere un corretto inserimento nella morfologia dei luoghi e nel contesto paesaggistico di riferimento.

Salvo approvazioni da parte dell'Amministrazione Provinciale per l'apertura di strade interpoderali, sono ammesse sistemazioni dell'assetto viario interpoderale purché non si alterino le caratteristiche tradizionali presenti.

Considerazioni

Nel Comune di Longare è così individuato il percorso della ex ferrovia per Vicenza
I tema inerente i percorsi è richiamato nelle NTO del PI.

Art. 49 - Galleria verde

La tavola n° 4 individua come Galleria verde la viabilità caratterizzata dalla presenza di filari alberati

I Comuni provvedono ad organizzare le gallerie verdi in modo tale che l'equipaggiamento arboreo e/o arbustivo, anche su più bande o filari, costituisca un tunnel verde coprente le diverse viabilità organizzate in sede propria e le aree di sosta e di belvedere. A tal fine:

- a fissano l'ampiezza delle sezioni di territorio da attrezzare e/o organizzare come galleria verde;
- b determinano le specie arboree e/o arbustive da utilizzare;
- c individuano le tipologie dei diversi percorsi viari sottostanti l'equipaggiamento arboreo e/o arbustivo.

Direttive

In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, i Comuni possono indicare altri tracciati oltre a quelli individuati dal piano di area che possono essere motivatamente modificati.

Considerazioni

Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 50 - Snodo indicatore

La tavola n° 4 individua i punti di raccordo viario più significativi per la visitazione dei Monti Berici.

I Comuni, d'intesa con la Provincia, al fine di facilitare la conoscenza storico-naturalistica e ambientale dei Monti Berici, provvedono a:

- a organizzare gli snodi viari con idonee aree e attrezzature anche del tipo amovibile per la sosta dei veicoli, per informazioni, per il ristoro, noleggio biciclette nonché con adeguata illuminazione;
- b attrezzare tali punti con cartelli illustrativi pertinenti la storia e le caratteristiche naturalistiche dei luoghi;
- c sistemare gli spazi circostanti con nuclei di vegetazione arborea-arbustiva e floreale tipica dei luoghi;
- d arretrare dal bordo stradale le palificate esistenti relative alla telefonia e alla rete elettrica, in accordo con gli Enti e/o le Società concessionarie.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato depositare lungo i bordi stradali, ogni materiale che risulti deturpante per la qualità del paesaggio.

Le recinzioni prospicienti i tracciati viari costituenti lo snodo devono essere del tipo a siepe con eventuale rete metallica e pali priva di zoccolatura fuori terra.

Considerazioni

Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 51 - Punto di belvedere

La tavola n° 4 individua i punti di belvedere quali luoghi caratterizzati da visuali panoramiche

I Comuni provvedono a sistemare i punti di belvedere finalizzati ad attività didattiche e scientifiche, all'osservazione della fauna e delle valenze ambientali e naturalistiche dei luoghi. Le indicazioni riportate nelle tavole di progetto sono indicative; possono altresì essere individuati altri siti da attrezzare allo scopo.

Prescrizioni e vincoli

I punti di belvedere devono essere realizzati utilizzando tipologie e materiali tradizionali al fine di consentire un corretto inserimento ambientale.

Considerazioni

Tema individuato dal PAMOB nel Comune di Longare con indicazione sopra la Cava di Costozza.

Art. 52 Punto di sosta

Nella tavola n° 4 "Sistema relazionale della cultura e dell'ospitalità" sono indicati i punti di sosta attrezzata.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, previa indagine dei flussi di traffico veicolare, prevedono la razionalizzazione dei punti di sosta attrezzata, per i quali provvedono ad una adeguata sistemazione e organizzazione.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi previsti devono essere realizzati con tecniche e materiali tali da consentire un corretto inserimento ambientale, utilizzando preferibilmente per la pavimentazione mattonelle forate per l'attecchimento della cotica erbosa.

Considerazioni

"Punto di sosta" Tema individuato dal PAMOB nel Comune di Longare a Confine con il Comune di Arcugnano, lungo il percorso n°5.

Art. 53 - Percorso ambientale, storico-testimoniale, natura e didattico

La tavola n° 4 individua con apposita simbologia e numero i seguenti tipi di percorso:

- ambientale
- storico-testimoniale
- naturalistico
- didattico.

I Comuni d'intesa con la Provincia identificano le soluzioni per valorizzare il percorso ambientale del crinale berico come "vetrina espositiva" e "spina" del sistema paesistico dei MontiBerici.

In particolare provvedono a:

- a valorizzare, secondo le diverse tipologie, i percorsi tematici individuati;
- b adottare misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
- c prevedere il recupero funzionale di manufatti e opere per lo studio e la conoscenza didattico-divulgativa degli stessi;
- d evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità del percorso, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.
- e indicare soluzioni per la realizzazione di una rete di strutture attrezzate per la didattica, lo sport e il gioco anche recuperando le grandi aree abbandonate come le excave a cielo aperto;
- f individuare punti attrezzati per la sosta e di belvedere;
- g organizzare e attrezzare il corridoio viario con sistemazione a verde anche prevedendo l'introduzione di aree per piante officinali e floreali;
- h formulare ipotesi per la risistemazione dei punti di ristoro e per l'ospitalità di servizio al percorso ambientale;
- i dettare indicazioni per il riordino della segnaletica turistica.

I comuni possono specificare tali percorsi da attuarsi anche tramite convenzionamento con i proprietari dei terreni interessati dal passaggio dei percorsi.

Prescrizioni e vincoli

E' fatto vietato manomettere gli elementi caratterizzanti le diverse tipologie di percorso.

Non sono ammessi gli interventi che possono alterare la qualità ambientale degli ambiti pertinenti i beni che connotano i percorsi.

Sono consentiti gli interventi per la tabellazione didattico-divulgativa.

Considerazioni

Sono presenti nel Comune di Longare percorsi di tipo:

- storico-testimoniale (n°1 Fontane dei Colli, n°4 Scogliere di San Cassiano, n°5 Monte Brosimo e n°10 di Calto e del Gazzo);
- natura (n°5 delle Bajarole)

I temi inerenti ai percorsi sono richiamati nelle NTO del PI.
PAT e PI hanno eseguito ricognizione dei percorsi.

Art. 54 - Sentieri e strade interpoderali

I Comuni, sentito il parere dei proprietari interessati, possono approntare piani quinquennali di ripristino dei sentieri interpoderali per il tempo libero esistenti, in attuazione del Regolamento CEE n° 1401/1986.

I Comuni possono prevedere in attuazione di un progetto di intervento relativo ad un intero percorso, aree da destinare alla creazione di spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro, alla realizzazione di punti di speciale fruizione panoramica, alla piantumazione di essenze arboree.

Prescrizioni e vincoli

Le eventuali recinzioni sui lati dei sentieri devono essere realizzate con elementi quali siepi, staccionate in legno e simili. Qualora si provveda mediante reti metalliche queste devono essere mascherate da vegetazione arbustiva.

Vanno tutelate, valorizzate ed integrate le alberate e siepi stradali rilevanti, filari e viali di particolare interesse, esistenti nel territorio agricolo.

Devono essere previste fasce alberate e siepi a protezione delle coltivazioni e dei corsi idrici dalle fonti di inquinamento urbano o stradale.

Considerazioni

Non è un elemento cartografato nel PAMOB

CAPO II - SISTEMA DELLA CULTURA

Art. 55 - Circuito delle ville palladiane e di scuola

La tavola n° 4 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità”, individua il circuito delle ville palladiane e di scuola palladiana quale elemento caratterizzante il paesaggio storico-architettonico dei Monti Berici.

I Comuni d’intesa con la Provincia, organizzano e definiscono le azioni finalizzate alla conoscenza e alla frequentazione dei complessi monumentali costituenti il circuito delle ville palladiane e di scuola palladiana, e provvedono altresì ad indicare il tipico paesaggio di contesto delle ville palladiane.

In particolare i comuni , in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, indicano, nel rispetto dell’integrità del bene storico:

- a le tipologie eventuali di fruizione, anche recuperando le indicazioni del presente piano di area;
- b il distributivo dei servizi correlato all’utilizzo del manufatto storico;
- c gli interventi di restauro e valorizzazione degli spazi afferenti il complesso storico-monumentale, anche attraverso la predisposizione di misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell’ambiente circostante.

Prescrizioni e vincoli

E’ vietato qualsiasi intervento che possa arrecare danno agli immobili e al contesto ambientale afferente.

Considerazioni
Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 56 - Rete del sapere

La tavola n° 4 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità” indica la rete del sapere individuata da un sistema integrato di spazi e luoghi destinati ad attività culturali quali: musei, teatri, osservatori, centri ed istituti per lo studio e la conoscenza nonché di laboratori e spazi sportivi per la produzione della moda e del design.

I Comuni d’intesa con la Provincia, organizzano e definiscono le azioni finalizzate alla realizzazione o all’ammodernamento degli spazi e dei luoghi che costituiscono la rete del sapere.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, possono predisporre interventi per la razionalizzazione e l’ammodernamento, delle strutture esistenti costituenti “rete del sapere”, anche inserite nei progetti norma o negli schemi direttori del presente piano. A tal fine possono integrare o modificare motivatamente quanto riportato dal presente piano, in particolare indicano:

- a aree e manufatti di particolare valore storico-documentale per i quali si prevedono esclusivamente interventi disalvaguardia;
- b le metodologie di intervento per la realizzazione o l’ammodernamento degli spazi destinati ad attività culturali;
- c l’organizzazione degli spazi e dei servizi di corredo agli stessi;
- d eventuali misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell’ambiente circostante.

Il Comune di Nanto provvede ad attrezzare ed organizzare la sede della “Chiesa Vecchia di Nanto” a centro culturale di accesso al sistema ambientale, storico, turistico ed enogastronomico dei Monti Berici.

Per l’area indicata dal Piano come Centro di sperimentazione botanica S. Apollonia a Grancona sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale e recupero delle volumetrie esistenti, anche mediante ampliamento, nel rispetto dei valori ambientali e morfologici dei luoghi, per la creazione di un centro finalizzato all’ospitalità delle attività di studio e ricerca sulle piante e erbe officinali dei luoghi.

Considerazioni

Il PAMOB individua nel Comune di Longare i seguenti elementi:
 n° 8 Museo della Galleria Lunga di Costozza
 n° 13 Anfiteatro di Longare
 n° 30 Torre Galileiana di Costozza
 n° 31 Cantina storia Aeolia
 n° 38 Centri di ricerca polifunzionale di Costozza
 n° 39 Centro per le attrezzature culturali di S.Sofia di Costozza
 Il tema inerente la rete del sapere è richiamato nelle NTO del PI.

Art. 57 - Itinerario della poesia

La tavola n° 4 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità”, indica l’itinerario della poesia che comprende manufatti e ambiti riconosciuti dalla tradizione come luoghi - simbolo della vita e dell’amore

I Comuni d’intesa con la Provincia, indicano gli interventi per la realizzazione dell’”itinerario della poesia e dell’amore” anche meglio precisando il percorso, nonchè integrando i manufatti e i luoghi di rilievo documentale con l’eventuale inserimento dei castelli di Giulietta e Romeo compresi nel Comune di Montecchio Maggiore.

Il Comune di Orgiano, previo accordo con la proprietà, può prevedere interventi di valorizzazione e riordino, anche per la visitazione, della casa di Paolo Orgiano.

Prescrizioni e vincoli

Non sono ammessi gli interventi che possono compromettere il valore storico-testimoniale dei luoghi costituenti l’itinerario della poesia.

Considerazioni

Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 58 - Circuito della pietra

Il piano individua nella tavola n° 4 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità” il “circuito della pietra” comprendente luoghi e manufatti anche di carattere storico che costituiscono elemento qualificante della tradizione storica della lavorazione e dell’uso della pietra.

Direttive

I Comuni e la Provincia, in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici al presente piano di area, indicano gli interventi per la realizzazione e la sistemazione del circuito della pietra anche finalizzati alla creazione di un polo di ricerca tecnico-scientifico sullo studio della pietra e delle sue diverse utilizzazioni. A tal fine la Provincia d’intesa coi Comuni, in tale sede i comuni di elaborazione del progetto, possono integrare o modificare motivatamente le indicazioni relative al percorso della pietra. In particolare:

- a indicano le metodologie d’intervento per la realizzazione o la sistemazione delle aree o dei siti che identificano il “circuito della pietra”;
- b indicano gli interventi per la sistemazione e l’utilizzo delle case rupestri di Zovencedo;
- c individuano le aree da destinare ad attrezzature accessorie nonché la viabilità, alle diverse scale, funzionale al circuito;
- d indicano eventuali misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell’ambiente;
- e individuano manufatti e luoghi di valore storico-testimoniale per i quali sono da prevedere opportune misure di salvaguardia e valorizzazione.
- f fermo restando quanto previsto nei progetti norma o negli schemi direttori, i Comuni predispongono interventi per la razionalizzazione e l’ammodernamento delle strutture esistenti costituenti il “circuito della pietra”.
- g Il Comune di Nanto, può indicare idonee aree per la realizzazione della “casa degli scalpellini” nel rispetto dei valori ambientali e morfologici dei luoghi. e dare anche indicazioni per la valorizzazione ai fini didattico-culturali sull’utilizzo delle cave di pietra gialla.

Prescrizioni e vincoli

Sono consentiti i lavori per la rimozione di depositi e rifiuti presenti all’interno e in adiacenza di grotte e ventidotti.

Considerazioni
<p>Sono presenti nel Comune di Longare i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°13 Piazza borsa della pietra di Costozza (Amuseo della galleria lunga di Costozza) - n°14 Barriera corallina di Lumigliano - n°15 Anfiteatro della pietra di Costozza <p>Il tema inerente il circuito della pietra è richiamato nelle NTO del PI. Interventi di sistemazione sono indicati nel PI nel Centro Storico di Costozza.</p>

CAPO III - SISTEMA DELL'OSPITALITÀ

Art. 59 - Parco dei sapori

La tavola n° 4 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità” indica gli elementi che costituiscono il “Parco dei sapori” tra cui la strada del vino Barbarano e le strutture per la fruizione e la conoscenza dei prodotti tipici dei Monti Berici.

Il parco dei sapori comprende anche i luoghi per la ricettività e la visitazione nonché i complessi polifunzionali per la residenza in campagna.

Il Comune di Barbarano redige un progetto puntuale della “Conca delle uve e dei vini di Barbarano”, finalizzato all’incremento delle qualità ambientali, paesaggistiche ed agronomiche e alla valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali tipici.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a:

- a meglio definire l’estensione e le indicazioni funzionali previste per il parco dei sapori, anche modificando motivatamente quanto previsto dal piano di area;
- b indicare le soluzioni progettuali per la realizzazione dei singoli interventi, nonché gli spazi e le attrezzature di corredo, avendo cura di non alterare il valore paesaggistico dei luoghi;
- c prevedere gli indirizzi per la viabilità alle diverse scale, finalizzata a facilitare l’accesso e la visitazione del parco dei sapori;
- d indicare eventuali misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell’ambiente;
- e dettare soluzioni affinché i luoghi per la ricettività e la visitazione e le strutture polifunzionali per la residenza in campagna, come indicate dal piano di area, siano sistemate per aumentare e caratterizzare l’offerta turistica dei Monti Berici;
- f il Comune di Albettono, provvede ad indicare le soluzioni atte a salvaguardare l’area a Parco naturale denominato “Pineta San Giorgio” e ne prevede la valorizzazione anche a fini turistico-ricreativi e sportivi. Il Comune inoltre può motivatamente modificare, su scala di maggior dettaglio, il perimetro del Parco;
- g il Comune di Agugliaro, provvede ad indicare le soluzioni atte al recupero e riqualificazione della Villa dal Verme e annessi pertinenze coperte e scoperte, da destinare a servizi, ed alla valorizzazione delle strutture storiche con la realizzazione integrata di un parco polifunzionale, attrezzato con aree a verde e aree per lo sport, realizzato in coerenza con i caratteri ambientali e storici del contesto.

Prescrizioni e vincoli

Per le attività ricettive esistenti eventuali ampliamenti sono consentiti con il limite massimo del 20% della volumetria esistente, nel rispetto delle tipologie e dei materiali tipici dei luoghi.

Nelle aree attigue ai manufatti di cui al presente articolo la realizzazione di spazi a parcheggio, è consentita purchè con tecniche e materiali che garantiscano un corretto inserimento ambientale, secondo gli indirizzi contenuti nei Sussidi Operativi allegati al Piano.

Gli interventi per la sistemazione di limitati spazi aperti da destinare a sport a campagna (tiro con l’arco, campo da bocce, tennis, pallavolo, etc.) sono consentiti purchè non compromettano il valore paesistico-ambientale dei luoghi.

Considerazioni

Sono presenti nel Comune di Longare i seguenti elementi:

- n° 26 Terrazzamenti dei piselli di Lumigliano
- n°36 Ristorante Taverna Aeolia
- n°39 I Funghi delle grotte di Costozza
- n°41 Agriturismo Le Vescovane
- n°47 Agricampeggio didattico-ambientale di Costozza

Tratto terminale della “Strada del vino di Barbarano”

Il PAMOB individua 5 luoghi per la ricettività e per la visitazione ed una struttura polifunzionale per la residenza in campagna.

I tema inerente i parco dei sapori è richiamato nelle NTO del PI.

Art. 60 - Città del mercato e del vino di Lonigo e dei Berici di Ponente

La tavola n° 4 individua la rete degli elementi caratterizzanti la “città del mercato e del vino di Lonigo e dei Berici di Ponente” quali fattori significativi della cultura della terra dell’ospitalità e del fruire.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, provvedono a:

- a meglio definire, anche modificando e/o integrando motivatamente quanto previsto dal piano di area, l’esecuzione e le indicazioni funzionali alla realizzazione della “città del vino di Lonigo e dei Berici di Ponente”;
- b indicare le soluzioni progettuali per i singoli interventi, nonché gli spazi e le attrezzature di corredo, avendo cura di studiare un corretto inserimento ambientale e paesaggistico;
- c dettare indirizzi per la viabilità alle diverse scale, finalizzata a facilitare l’accesso e la visitazione della “città del vino”;
- d indicare eventuali misure per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell’ambiente;
- e dettare soluzioni affinché i luoghi per la ricettività e la visitazione e le strutture polifunzionali per la residenza in campagna, come indicate dal piano di area, siano sistemate per aumentare e caratterizzare l’offerta turistica dei Monti Berici.

Il Comune di Lonigo provvede inoltre:

- a ad organizzare un sistema per specializzare la città come luogo idoneo per fiere, le mostre, i mercati;
- b istituire il museo del vino, predisponendo opportunamente gli spazi liberi e i manufatti che possono essere riutilizzati a tale scopo;
- c al restauro dell’ippodromo;
- d a dettare indicazioni per la sistemazione e l’ammodernamento del ristorante - albergo “Alle Acque”;
- e alla riconversione, riutilizzo e ampliamento delle strutture produttive esistenti a funzioni commerciali/direzionali
- f al trasferimento in aree più idonee delle attività commerciali e direzionali site nel centro abitato.

Prescrizioni e vincoli

E’ fatto vietato installare in fregio alla strada del vino insegne e cartellonistica pubblicitaria che non abbiano attinenza con la filiera del ciclo del vino.

Considerazioni
Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 61 - Polo dell'accoglienza di Brendola

La tavola n° 4 indica il Polo dell'accoglienza di Brendola.

Direttive

Il Comune di Brendola, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, provvede a:

- a meglio definire, anche modificando e/o integrando motivatamente quanto previsto dal Piano di Area, l'esecuzione e le indicazioni funzionali alla realizzazione del "Polo dell'accoglienza di Area,
- b indicare le soluzioni progettuali per i singoli interventi, nonché gli spazi e le attrezzature di corredo, avendo cura di studiare un corretto inserimento ambientale e paesaggistico;
- c prevedere gli indirizzi per la viabilità alle diverse scale, finalizzata a facilitare l'accesso e la visitazione in connessione con la prevista Porta dei Berici;
- d indicare eventuali misure per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell'ambiente;
- e dettare soluzioni affinché i luoghi per la ricettività, la visitazione e le attività sportive e per il tempo libero, come indicate dal Piano di Area, siano sistemate per aumentare la qualità dell'offerta turistica dei Monti Berici.

Considerazioni

Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 62 - Albergo, Ristorante, Agriturismo, Cantina**Direttive**

Per le attività ricettive esistenti quali alberghi, ristoranti, cantine, aziende agrituristiche, diverse da quelle indicate nella Tavola n. 4 e disciplinata dall'articolo 59, i Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano d'area:

- a predispongono misure per l'ammodernamento delle strutture ricettive esistenti, sviluppando la specializzazione funzionale delle stesse e istituendo una rete di servizi generali comuni nonché indicando, se necessario, nuovi siti da destinare a strutture alberghiere ricettive;
- b prevedono la possibilità di utilizzare fabbricati rurali tipici da convertire, nel rispetto di materiali e tipologie tradizionali, per la ristorazione e/o il pernottamento, per ricavare centri per la gioventù, scuole - fattorie o punti di conoscenza della cultura rurale, nonché per la vendita dei prodotti caratteristici dei luoghi;
- c prevedono la possibilità di realizzare delle attrezzature di corredo per lo sport a campagna (campo da bocce, tennis, pallavolo, tiro con l'arco), nonché modeste strutture per il nuoto.

Prescrizioni e vincoli

Per i fabbricati esistenti ubicati in zona agricola utilizzati come albergo, ristorante, agriturismo, gli eventuali interventi di ampliamento sono consentiti con il limite di 300 mc. purchè siano convenientemente sistemati gli spazi esterni, recuperate adeguate aree a parcheggio e con l'obbligo di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli al 50% della superficie utile.

Per la struttura ricettiva all'interno del giardino di Villa Bedin – Aldighieri, sono consentiti gli interventi che non compromettano le caratteristiche tipologiche dell'edificio e garantiscano una destinazione funzionale che non alteri i valori paesaggistici ambientali dei luoghi.

Considerazioni

Il PAMOB individua per il Comune di Longare: 5 ristoranti e 3 cantine.
Il PI disciplina gli interventi edilizi e le destinazioni ammesse nelle zone per consentire la valorizzazione delle attività.

Art. 63 - Campeggio e campo - service

La tavola n° 4 individua le aree a campeggio e per la sosta dei camper.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area definiscono i criteri per la realizzazione di aree a campeggio predisponendo adeguate misure per un corretto inserimento delle stesse nel contesto ambientale circostante.

Prescrizioni e vincoli

Al fine di rispettare la qualità ambientale dei luoghi, gli interventi per la realizzazione di aree per la sosta dei camper, sono consentiti con l'obbligo di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli al 50% della superficie utile.

I progetti di organizzazione e di attrezzatura degli spazi destinati all'agri-campeggio debbono essere predisposti e valutati con particolare attenzione all'impatto sul paesaggio, con riferimento agli insediamenti ed allo spazio rurale.

Considerazioni

Tema non presente nel Comune di Longare

CAPO IV - SISTEMA DEL PRODURRE

Art. 64 - Nodo elettromeccanico vicentino del parco scientifico-tecnologico multipolare veneto

La tavola n° 4 individua le eccellenze del sistema produttivo berico tra cui il polo elettromeccanico vicentino del parco scientifico -tecnologico multipolare veneto.

Direttive

I Comuni di Brendola, Montecchio Maggiore, e la Provincia, in sede di adeguamento al presente piano di area e sentiti gli enti economici interessati, definiscono le azioni finalizzate alla realizzazione del polo tecnologico elettromeccanico vicentino-veneto, in particolare:

- a indicano le modalità di intervento sulle aree e sui fabbricati esistenti per renderli funzionali allo scopo;
- b organizzano la viabilità alle diverse scale, compresa la rete dei servizi telematici;
- c indicano le attrezzature di corredo necessarie, quali spazi a parcheggio, aree verdi, volumi edilizi per servizi complementari etc.;
- d indicano soluzioni per aumentare la confortevolezza degli spazi e la qualità architettonica delle strutture edilizie interessate dal progetto;
- e il Comune di Montecchio Maggiore individua l'area Ceccato in località Alte come sede prioritaria per la realizzazione del polo elettromeccanico vicentino-veneto.

Prescrizioni e vincoli

Al fine di tutelare le aree di rilevante interesse paesistico-ambientale individuate dal piano di area in Comune di Brendola con i nn. 6 e 22, non possono essere previsti ampliamenti delle aree produttive esistenti ad est della S.S 500.

Gli interventi previsti devono essere realizzati in modo tale da garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico proprio dei luoghi; eventuali opere di modifica del sistema idrogeologico presente, che si rendessero necessarie, devono essere realizzate utilizzando, per quanto possibile, tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

Negli interventi di nuova edificazione la quota di superficie permeabile del suolo non deve essere inferiore al 25% della superficie territoriale; concorrono alla determinazione della superficie territoriale permeabile anche le parti organizzate con blocchetti reticolati in calcestruzzo e verde.

Considerazioni
Tema non presente nel Comune di Longare

Art. 65 - La rete agroalimentare dei Berici

La tavola n° 4 indica la “rete agroalimentare dei Berici” quale eccellenza del sistema produttivo agroalimentare di Berici.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, d’intesa con la Provincia, organizzano e definiscono le azioni finalizzate alla realizzazione della filiera agroalimentare. In particolare:

- a individuano, classificano e disciplinano, tenendo conto dello stato di fatto, le aree e i manufatti della filiera agroalimentare;
- b individuano e definiscono le strutture logistiche specializzate a supporto delle diverse attività;
- c individuano le interconnessioni tra le singole funzioni al fine di dare unitarietà al sistema della filiera e per valorizzarne la potenzialità;
- d definiscono apposite regole di intervento, anche prevedendo eventuali misure di mitigazione al fine di garantire un corretto inserimento ambientale delle opere e delle strutture necessarie;
- e definiscono i raccordi delle filiere con il sistema relazionale.

La Provincia e i Comuni possono integrare o modificare motivatamente quanto riportato dal piano relativamente alla filiera agroalimentare, anche con riferimento al settore della produzione vinicola.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento al presente Piano provvedono, in coerenza con i criteri ispiratori dello stesso, a definire i parametri edificatori per le “aziende agricole a elevata specializzazione” nel rispetto della L.R. 11/2004, in tale sede provvedono altresì a verificare la presenza di altre aziende dello stesso tipo collocate negli “ambiti agricoli di pregio” di cui all’art.29 e nelle “aree di rilevante interesse paesistico – ambientale” di cui all’art. 21, nonché nell’Icona di paesaggio e giardini tematici “Castello di Belvedere”.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi previsti devono essere realizzati in modo tale da garantire il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico proprio dei luoghi; eventuali opere di modifica del sistema idrogeologico presente, che si rendessero necessarie, devono essere realizzate utilizzando, per quanto possibile, tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica.

Negli interventi di nuova edificazione la quota di superficie permeabile del suolo non deve essere inferiore al 25% della superficie territoriale; concorrono alla determinazione della superficie territoriale permeabile anche le parti organizzate con blocchetti reticolati in calcestruzzo e verde.

Considerazioni
Tema non presente nel Comune di Longare

CAPO V - SISTEMA SALUTE

Art. 66 - I luoghi della salute e del benessere

La tavola n. 4 indica i luoghi della salute e del benessere come risorsa qualificante del sistema insediativo dei Monti Berici.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano di area, organizzano e definiscono le azioni finalizzate all'ammodernamento e alla valorizzazione dei luoghi della salute e del benessere, anche integrando e modificando motivatamente quanto riportato dal piano. In particolare:

- a individuano, classificano e disciplinano, tenendo conto dello stato di fatto e del contesto ambientale circostante, le aree e le strutture relative al sistema salute;
- b individuano e definiscono le strutture logistiche specializzate anche in relazione alle diverse tipologie funzionali dei singoli complessi;
- c individuano le interconnessioni tra le singole funzioni al fine di dare unitarietà al sistema salute e per valorizzarne le potenzialità;
- d definiscono apposite regole d'intervento, anche prevedendo eventuali misure di mitigazione al fine di garantire un corretto inserimento ambientale delle opere e delle strutture necessarie;
- e il Comune di Lonigo, d'intesa con le autorità competenti, promuove gli interventi necessari a migliorare l'offerta di servizi relativi al benessere e all'assistenza;
- f per i fabbricati esistenti non più funzionali alle esigenze della azienda agricola denominata "La Sorgente" in Comune di Castegnero, può consentire gli interventi di riutilizzo, adeguamento ed ammodernamento, anche mediante ampliamento, finalizzati alla realizzazione di un'area socio-sanitaria per l'assistenza dei malati terminali.

Prescrizioni e vincoli

Negli interventi di nuova edificazione la quota di superficie permeabile del suolo non deve essere inferiore al 25% della superficie territoriale; concorrono alla determinazione della superficie territoriale permeabile anche le parti organizzate con blocchetti reticolati in calcestruzzo e verde.

Per gli interventi da effettuarsi nei Comuni di Mossano e Barbarano, vale quanto previsto dallo schema direttore relativo.

L'area circostante la Villa Bedin – Aldighieri, prevista come residenza per l'assistenza agli anziani, è destinata a parco e giardino; in tale area sono consentiti interventi migliorativi dello stato di fatto purchè non compromettano il patrimonio arboreo ed arbustivo di pregio, e siano utilizzate specie autoctone.

Considerazioni
Tema non presente nel Comune di Longare

CAPO VI - SISTEMA DELLO SPORT

Art. 67 - Circuito delle attrezzature sportive

La tavola n. 4 individua una serie di servizi e di attrezzature sportive che definiscono il circuito dello sport dei Monti Berici.

Direttive

I Comuni e la Provincia in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali al piano di area, organizzano e definiscono le azioni finalizzate alla realizzazione del sistema dello sport per le attività a forte specializzazione e comunque di scala sovracomunale, anche integrando e modificando motivatamente quanto riportato dal presente piano. In particolare:

- a indicano le aree e le strutture destinate ad attività sportiva a marcata specializzazione o di interesse sovracomunale anche prevedendo la riconversione funzionale dell'esistente;
- b indicano le modalità di inserimento di tali strutture nel contesto ambientale circostante;
- c individuano le aree da destinare ad attrezzature accessorie nonché la viabilità, alle diverse scale, funzionale al "circuito delle attrezzature sportive";
- d indicano eventuali misure per la mitigazione e/o l'eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano l'attività sportiva e la qualità dell'ambiente.
- e la città di Lonigo, indica le soluzioni per valorizzare ed implementare l'offerta di strutture sportive specializzate e di percorsi ll'aperto.
- f indicano in particolare gli interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture esistenti, nonché quelli finalizzati ad attrezzare le aree, destinate ad attività sportiva, indicate dal piano;
- g disciplinano la realizzazione di modeste strutture di supporto, del tipo amovibile, con una volumetria massima di 200 mc

Prescrizioni e vincoli

La realizzazione di modeste strutture di supporto di tipo amovibile sono consentite purchè con una volumetria massima di 200 mc.

Considerazioni
<p>Il PAMOB individua nel Comune di Longare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - percorso canoa – lungo il canale Bisatto - palestra di roccia - Lumignano - 4 campi da calcio - 2 palestre - 1 campo da tennis <p>Il PI disciplina le aree a servizi</p>

CAPO VII - PROGETTI NORMA E SCHEMI DIRETTORI

Art. 68 - Aree con corredo di progetto norma

Il piano, di area individua nella tavola n° 4 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità” le aree con corredo di progetto norma diseguitoelencate:

- Lago diFimon;
- I Mulini di Mossano;
- La Valletta del silenzio.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al presente piano, recepiscono per ogni singola area quanto disposto dai progetti norma, anche modificando motivatamente quanto

stabilito dagli stessi. In tale sede, o con successivo piano attuativo, disciplinano nel dettaglio ogni singola area che corrisponde ad ambito unitario di intervento anche con riferimento al distributivo insediativo e al contesto circostante. In tale sede definiscono, altresì, la quantificazione degli oneri e degli standard di legge

Prescrizioni e vincoli

Le quantità volumetriche stabilite nei singoli progetti norma possono essere modificate, esclusivamente in riduzione.

Considerazioni
Tema non presente nel Comune di Longare.

Art. 69 - Siti con schema direttore

Il piano individua nella tavola n° 4 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità”, i siti per i quali è stato predisposto uno schema direttore, che ha lo scopo di mettere in connessione funzionale in un quadro organico elementi anche diversi presenti nel territorio.

Gli schemi direttori di seguito elencati integrano e specificano i tematismi e le indicazioni riportati nelle tavole di piano a scala maggiore:

1. Il borgo di S.agostino;
2. Porta di Ponente dei Berici a Brendola;
3. Il parco della cava di San Rocco;
4. **Costozza**
5. Le grotte della Valle del Gazzo;
6. Il mercato delle ciliegie diCastegnaro;
7. La pietra gialla di Nanto;
8. Villa Pigafetta;
9. I monti di Mossano e di Barbarano;
10. I bagni termali di Barbarano, Mossano e Villana;
11. Il ponte di Barbarano;
12. Toara e il Parco di Tarche - Riveselle;
13. Città di Lonigo;
14. I campi di Albettono.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al presente piano, provvedono ad organizzare e meglio definire i contenuti degli schemi direttori anche integrandoli con altri tematismi funzionali ed eventualmente modificando motivatamente quanto riportato dagli stessi.

I Comuni possono individuare ambiti unitari di intervento la cui attuazione è subordinata ad una convenzione tra il Comune e i privati proprietari delle aree.

Considerazioni

Il PAMOB individua per il Comune di Longare: Costozza

Il PI disciplina il centro di Costozza :Tav 3 – Centro Storico)

TITOLO VI - NORME GENERALI

Art. 70 - Fonti di inquinamento luminoso

Direttive

I Comuni, d'intesa con gli enti competenti, predispongono opportuni accorgimenti atti a ridurre le fonti di inquinamento luminoso esistenti e prevedono specifiche misure per la regolamentazione delle fonti luminose di nuova realizzazione in modo tale da garantire da un lato una migliore qualità dell'abitare, differenziando tonalità e tipologie del corpo illuminante in riferimento all'oggetto da illuminare, e dall'altro di non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti, anche nel rispetto di quanto contenuto nella legge regionale 27 giugno 1997 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".

Prescrizioni e vincoli

I progetti degli interventi edilizi e di manufatti ricadenti in fregio alle aree naturalistiche di pregio, alle aree boscate e alle sponde lacustri del lago di Fimon devono essere corredati da precise soluzioni inerenti le fonti di illuminazione esterna, tali da garantirne un corretto inserimento nel contesto naturalistico o ambientale.

Considerazioni

Tema da aggiornare secondo la nuova disciplina regionale in materia
 Il PI disciplina il tema dell'illuminazione → PI art. 12 (PUA), art. 66 (Strade esistenti e programmate), art 67.
 Il Comune dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui alla LR 17/2009.

Art. 71 - Installazione di antenne paraboliche e ripetitori

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, prevedono opportune misure per l'installazione di antenne paraboliche e di ripetitori che devono essere localizzate in modo da correttamente inserirsi nel contesto ambientale.

Prescrizioni e Vincoli

Le antenne paraboliche e i ripetitori non devono essere collocate nelle "aree di rilevante interesse paesistico – ambientale" e nelle "icone di paesaggio e giardini tematici".

Considerazioni

Tema da integrare con il piano per la localizzazione delle SRB
 Il PI disciplina il tema delle antenne di telefonia → PI art. 34 (Impianti di comunicazione elettronica)

Art. 72 - Fosse e scoli per la fitodepurazione delle acque superficiali

Gli Enti competenti possono provvedere ad attrezzare le fosse e gli scoli, per la fitodepurazione delle acque superficiali.

Prescrizioni e vincoli

E' fatto obbligo di utilizzare per la fitodepurazione le piante di cui all'allegato D delle presenti norme.

Considerazioni

Recepimento indicazioni della Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e del PI e dei pareri degli enti competenti (Genio Civile e Consorzi)

Art. 73 - Sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo**Prescrizioni e vincoli**

La esecuzione di sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo è consentita solo se sono in grado di garantire la compatibilità dell'intervento con l'assetto idraulico territoriale (in particolare dovrà essere recuperato nell'ambito della rete di scolo aziendale il volume di invaso sottratto) e se le operazioni sono eseguite con sistemi che garantiscono il controllo dei deflussi per ridurre il rilascio nelle acque degli elementi fertilizzanti apportati alle colture.

La eliminazione della rete minore di scolo, conseguenza delle sistemazioni con drenaggio tubolare sotterraneo, dovrà essere compensata con la realizzazione, nell'ambito della stessa azienda agricola, di nuovi elementi paesaggisticamente qualificanti, quali formazioni boscate planiziali a banda o a siepe o area umida nella misura minima di 150 mq. per ettaro di superficie interessata alla sistemazione

Considerazioni

Recepimento indicazioni della Valutazione di compatibilità idraulica del PAT e del PI e dei pareri degli enti competenti (Genio Civile e Consorzi)

Art. 74 - Bioagricoltura**Direttive**

La Provincia, i Comuni e gli Enti competenti, e le Associazioni di categoria dei prodotti agricoli promuovono ed incentivano, metodi di produzione agricola biologica compatibili con le esigenze di conservazione e ripristino delle risorse e con la cura dello spazio naturale.

Tali indirizzi colturali vanno disciplinati mediante apposita convenzione, con riguardo alle modalità di esecuzione degli interventi concordati, alle pratiche agricole consentite, alle modalità e ai termini per il pagamento delle indennità eventualmente spettanti.

I Comuni, inoltre, nelle aree ad agricoltura biologica, possono promuovere la realizzazione di punti di ascolto dei suoni e canti tipici del territorio rurale.

Considerazioni

Tema da integrare con le disposizioni ambientali del PAT

Art. 75 - Stagno didattico**Direttive**

I Comuni e i soggetti interessati provvedono attraverso apposita convenzione, lungo i corsi d'acqua o negli specchi d'acqua,

- a: riqualificare gli specchi d'acqua di particolare interesse attraverso il controllo della qualità delle acque ed il ripopolamento della flora e della fauna acquatica;
- b risistemare le sponde con tecniche di bioingegneria naturalistica;
- c realizzare idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le necessarie attrezzature di supporto.

Considerazioni

/

TITOLO VII - NORME FINALI**Art. 76 - Piano territoriale regionale di Coordinamento e piano di area**

Il presente piano di area, ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11, è parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio, prevale, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C. Il piano di area può essere modificato con le procedure di cui all'articolo 25 della L.R. 11/04.

Considerazioni

/

Art. 77 - Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici

I Comuni e la Provincia, ai sensi degli articoli 14, 16 e 23, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11, redigono rispettivamente i Piani di assetto territoriale e i Piani di assetto territoriale intercomunali e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in conformità con il presente piano in quanto parte integrante del PTRC.

I piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere, ai sensi dell'art. 25, comma 10 della L.R.11/04, proposte di modificazione al piano territoriale regionale di coordinamento purchè tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale.

I Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano di area può avvenire, oltrechè con un'unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.

Le eventuali disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

Considerazioni

Il PAT di Longare è stato redatto in conformità.

Art. 78 - Rinvio alla normativa regionale

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ancorché non individuate negli elaborati grafici del presente piano, laddove non contrastino con le direttive, prescrizioni e vincoli contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

In caso di contrasto con i contenuti degli strumenti urbanistici territoriali e di settore, prevalgono le disposizioni di cui al presente piano di area, ai sensi del comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 35 del 2001.

Considerazioni

/

Art. 79 - Ricognizione dei vincoli esistenti

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano l'esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, che insistono sul territorio.

Considerazioni

La verifica dei vincoli è stata fatta in sede di PAT e di PI

Art. 80 - Beni Demaniali e Patrimoniali e opere di interesse dello Stato – Intese

Qualora gli strumenti urbanistici riguardino beni demaniali e/o del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato la relativa disciplina dovrà essere preceduta da specifiche intese con le amministrazioni proprietarie, nonché con quelle cui è affidata la gestione dei beni stessi.

L'applicabilità delle direttive e l'operatività delle prescrizioni e dei vincoli di cui al presente piano, in quanto riferiti a territori e/o beni (inclusi gli specchi acquei) demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato, sono subordinate a specifiche intese con le competenti amministrazioni. L'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti e/o Società concessionarie nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e del Decreto Legislativo 112/98.

Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29.07.27, n° 1443, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite all'articolo 17 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24.12.76, n° 898 per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale.

Ove ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale, previo parere di Valutazione Tecnica Regionale ai sensi dell'art.27 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per le opere di cui al presente articolo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente piano.

In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti:

- a) nelle aree che le FF.AA. hanno in uso a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- b) nelle aree all'uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 24.12.76, n° 898 lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente concordate dal Comitato;
- c) l'installazione di apparecchiature di misura e controllo anche da parte degli enti concessionari.

Per quanto non previsto dal presente piano si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 37 e 49 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Considerazioni

/

Art. 81 - Contenuti prevalenti

Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme di Attuazione.

Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e la Relazione prevalgono le Norme di Attuazione.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala di maggior dettaglio.

Considerazioni
/

ALLEGATI

ALLEGATO A: Metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente.

Codice misura: A1

Titolo: Riduzione concimi e fitofarmaci

Descrizione: Impegno a ridurre concimi e fitofarmaci per tutte le colture aziendali, seguendo disciplinari di produzione redatti dall'Osservatorio Malattie delle piante.

Codice misura: A2

Titolo: Mantenimento riduzione concimi e fitofarmaci.

Descrizione: Stesse caratteristiche della misura A1 riservata alle aziende che già praticano la riduzione dei fitofarmaci.

Codice misura: A3

Titolo: Agricoltura biologica.

Descrizione: Riservata per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e sono certificate in base al Reg. CEE 2092/91.

Codice misura: B1

Titolo: Produzione vegetale estensiva.

Descrizione: Impegno per l'adozione di almeno due delle seguenti tecniche:

- scelta di varietà poco produttive (secondo elenco regionale);
- minima lavorazione o semina su sodo;
- riduzione della densità di semina o dei sesti di impianto di almeno il 20% di quanto indicato nei Disciplinari di Produzione.

Codice misura: B2

Titolo: Conversione seminativi in pascoli estensivi.

Descrizione: Conversione dei seminativi in pascoli estensivi, senza superare il carico di 1 IBA/ha di superficie foraggera o non superare il numero iniziale di UBA/ha. E' esclusa la concimazione chimica mentre è ammessa quella organica.

Codice misura: C

Titolo: Riduzione densità patrimonio bovino.

Descrizione: Attuabile mediante aumento della superficie foraggera o (solo per bovini da carne) riducendo il numero dei capi. La riduzione deve essere di almeno il 20%.

Codice misura: D1

Titolo: Altri metodi compatibili.

Descrizione:

- a) conservazione e/o ripristino di alberature, siepi, boschetti, stagni, aree naturali, sistemazioni pendii, sentieri, recupero aree dismesse (cave, discariche, ecc.), uso pali in legno per impianti arborei, etc;
- b) coltivazioni "a perdere" per l'alimentazione della fauna selvatica;
- c) sfalcio controllato delle colture per la tutela della fauna selvatica;
- d) colture intercalari per la copertura autunno-invernale e/o colture da sovescio per arricchire il terreno di sostanza organica.

Codice misura: D2

Titolo: Allevamenti di animali locali in via di estinzione.
Descrizione: Limitatamente ad elenco Regionale.

Codice misura: D3

Titolo: Coltivazione vegetali in via di estinzione.
Descrizione: Secondo elenco Regionale.

Codice misura: E

Titolo: Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.
Descrizione: Sfalcio o pascolamento di terreni agrari abbandonati da almeno 2 anni.
 Diradamenti, potature, pulizia del sottobosco.

Codice misura: F

Titolo: Messa a riposo
Descrizione: Ritiro dei seminativi per almeno venti anni.

Codice misura: G

Titolo: Apertura al pubblico
Descrizione: Percorsi botanici, ciclopedonali o equestri, aree attrezzate aperte al pubblico, ecc.

Considerazioni

/

ALLEGATO B: Selezione specie arbustive ed arboree impiegabili per progetti di nuove siepi e bande boscate

Acer campestre L.
 Acer platanoides L.
 Acer pseodoplatanusL.
 Alnus glutinosa (L.) Gaetner
 Carpinus bnetulus L.
 Celtis australis L.
 Celtis sitiquastrumL.
 Corus mas L.
 Cornus sanguinea L.
 Corylus avellanaL.
 Crataegus monogyna Jacq
 Crataegus oxyacantha L.
 Euonymus europaeus L.
 Fraxinus angustifolia Vahl
 Fraxinus excelsior L.
 Fraxinus ornus L.
 Laurus nobilisL.
 Lembotropis nigricans (L.) Griseb
 Ligustrum vulgare L.
 Malus sylvestris Miller
 Ostrya carpinifolia Scop
 Populus alba L.
 Populus canescens Smith
 Populus nigra
 Prunus aviumL.
 Prunus mahaleb L.
 Prunus padus L.
 Prunus spinosaL.
 Pyrus pyraister Burgsd
 Quercus ilex quercus petraea (mattuschka) Liebl
 Quercus pedunculata
 Quercus roburL.
 Rhamus cathartica L.
 Rhamus fragula L.
 Rosa canina .
 Salix alba L.
 Salix capreaL.
 Salix cinerea L.
 Salix daphnoides vill
 Salix eleagnosScop
 Salix purpurea L.
 Salix rosmarinifolia L.
 Salix triandra L.
 Sambucus nigra L.
 Sambucus torminalis (L.) Crantz
 Staphylea pinnata L.
 Tilia cordata Miller
 Tilia platyphyllos Scop

Ulmus glabra Hudson
 Ulmus minor Miller
 Viburnum lantana L.
 Viburnum opulus L.

Considerazioni
/

ALLEGATO C: Elenco degli edifici soggetti a vincolo monumentale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”.

(Edifici indicati nella tavola 2 “Sistema delle fragilità)

Longare

- 20 Villa Trento-Carli – loc. Costozza
- 21 Villa Trento-Da Schio e Cà Molina – loc. Costozza
- 22 Villa Godi-Miotto – loc. Costozza
- 23 Villa Dottori-Scaroni – loc. Lumignano
- 24 Villa Dottori-Scaroni (detto Palazzo Bianco) – loc. Lumignano
- 25 Villa Giovanelli

Considerazioni
I vincoli sono stati verificati in sede PAT e di PI

